
CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI FORNITURA CON POSA IN OPERA
(v.1 – 21/01/2025)

Validità dal 21/01/2025

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI	4
1.	Ambito di applicazione	4
2.	Definizioni.....	4
3.	Difformità tra documenti contrattuali	7
4.	Documentazione da fornire	7
5.	Responsabilità amministrativa delle società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e Antiterrorismo	8
6.	Obblighi di riservatezza	9
7.	Comunicazioni	10
8.	Tutela dei dati personali	10
9.	Oggetto e durata del Contratto. Deroghe a norme di Legge.	10
10.	Obblighi generali dell'Appaltatore in relazione al Contratto e oneri a carico dell'Appaltatore	10
11.	Ausiliari dell'Appaltatore.....	12
12.	Osservanza degli obblighi fiscali in materia di ritenute	14
13.	Articolo 26 D.lgs. n. 81/2008 (obblighi connessi all'affidamento di lavori, servizi, forniture all'interno dell'azienda del Committente)	15
14.	Coordinamento tra le Parti per le Attività da svolgersi presso la Sede Operativa ..	16
15.	Titolo IV D.lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili)	17
16.	Reati contro il patrimonio culturale.....	18
17.	Sicurezza Informatica.....	18
CAPO II	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	19
18.	Subappalto	19
19.	Divieto di cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore e divieto di cessione dei crediti	20
20.	Facoltà di cessione del Contratto da parte del Committente.....	20
CAPO III	ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	20
21.	Programma dell'Attività e termini contrattuali	20
22.	Progettazione.....	21
23.	Fabbricazione	22
24.	Modifiche o varianti	22
25.	Trasporto	23

26.	Mezzi, macchinari e attrezzature forniti dal Committente - Magazzini.....	24
27.	Montaggio – Commissioning – Verbale di Ultimazione Attività	25
28.	Verifiche del Committente nel corso dell’esecuzione delle Attività.....	25
29.	Facoltà del Committente di differimento dei termini e/o sospensione temporanea dell’Attività – Divieto dell’Appaltatore di sospendere o rallentare l’Attività	26
30.	Forza Maggiore	27
31.	Collaudo – Accettazione provvisoria – Inizio Periodo di Garanzia.....	27
32.	Trasferimento della proprietà – trasferimento dei rischi	28
33.	Dichiarazioni e garanzie dell’Appaltatore.....	28
34.	Periodo di garanzia- Accettazione definitiva	29
CAPO IV CONTABILITÀ E PREZZI CONTRATTUALI		29
35.	Remuneratività dei prezzi contrattuali e invariabilità dei prezzi.....	29
36.	Fatturazione e pagamenti	29
37.	Compensazione	30
CAPO V GARANZIE E PENALI		30
38.	Payment Bond, Performance Bond, Warranty Bond	30
39.	Penali per ritardo – Penali per difformità e vizi	31
CAPO VI ASSICURAZIONI E MANLEVE.....		32
40.	Assicurazioni	32
CAPO VII RECESSO E RISOLUZIONE - CONTROVERSIE		33
42.	Recesso.....	34
43.	Conseguenze del recesso e della risoluzione del Contratto.....	35
44.	Foro esclusivo competente	35

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali di contratto (le “**Condizioni Generali**”) si applicano a ogni contratto di appalto di fornitura con posa in opera di cui è parte il Committente (come definito all’articolo successivo).

2. Definizioni

- 2.1 Nelle presenti Condizioni Generali e nella Documentazione Contrattuale (come in seguito definita), i termini e le espressioni che seguono avranno il significato ad essi attribuito nel presente articolo:
- 2.1.1 “**Accettazione**”: indica la sottoscrizione da parte dell’Appaltatore della Lettera d’Ordine per integrale accettazione dell’impegno dell’Appaltatore medesimo alla fornitura del/i Bene/i e alla relativa posa in opera oggetto del Contratto, in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti nella Documentazione Contrattuale.
- 2.1.2 “**Appaltatore**”: indica, alternativamente, la persona fisica o giuridica, ovvero l’associazione di soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, consorziati, ovvero raggruppati in gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), individuata nella Lettera d’Ordine che, con il Perfezionamento del Contratto, si è impegnata all’esecuzione del Contratto a favore del Committente con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.
- 2.1.3 “**Attività**”: indica l’insieme delle attività oggetto del Contratto finalizzate alla fornitura e posa in opera del/i Bene/i da parte dell’Appaltatore.
- 2.1.4 “**Ausiliari**”: indica i collaboratori dell’Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori (ove espressamente autorizzati ai sensi del Contratto), siano essi lavoratori dipendenti o collaboratori autonomi o impiegati nell’Attività a qualsiasi titolo (ivi inclusi i distaccati).
- 2.1.5 “**Autorità**”: indica qualsiasi autorità statale, regionale, locale, municipale o provinciale o altra suddivisione politica, italiana o estera delle medesime ed ogni altra entità o ufficiale che esercita funzioni esecutive, legislative, giudiziarie, regolamentari o amministrative.
- 2.1.6 “**Atto di Concessione/Noleggjo Mezzi**”: ha il significato di cui all’articolo 26.1.
- 2.1.7 “**Bene/i**”: indica i beni, i macchinari e/o gli impianti oggetto della fornitura con posa in opera di cui al Contratto.
- 2.1.8 “**Certificato di Accettazione Definitiva**”: indica il documento emesso dal Committente al termine del Periodo di Garanzia.
- 2.1.9 “**Certificato di Accettazione Provvisoria**”: indica il documento emesso dal Committente una volta effettuato il Collaudo e comprovante l’accettazione della fornitura con posa in opera oggetto del Contratto, secondo quanto definito al paragrafo 31.3.
- 2.1.10 “**Collaudo**”: indica le attività di verifica della rispondenza della fornitura con posa in opera oggetto del Contratto alle prescrizioni contenute nelle Specifiche Tecniche, nonché alla Normativa Applicabile.
- 2.1.11 “**Commissioning**”: ha il significato di cui al paragrafo 27.4.
- 2.1.12 “**Committente**”: indica la società individuata nella Lettera d’Ordine, tra quelle appartenenti al Gruppo Sorgenia (per riferimento all’elenco si rimanda al sito <https://sorgenia.it/governance>), per conto della quale viene svolta l’Attività..

- 2.1.13 “**Contratto**”: indica il contratto di appalto di fornitura con posa in opera con il quale l’Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura e posa in opera del/i Bene/i, nel luogo, nei tempi e secondo le modalità indicate nel Contratto. Il Contratto include e si compone dei seguenti documenti che, qualora anche non materialmente allegati, se elencati nella Lettera d’Ordine ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- (i) “**Lettera d’Ordine**”: indica il documento in cui sono descritti e stabiliti, tra le altre cose, le Parti, l’oggetto del Contratto, la durata contrattuale e le specifiche norme economiche ed amministrative che lo disciplinano;
 - (ii) “**Elenco Prezzi**”: indica il documento che contiene i corrispettivi per l’esecuzione del Contratto;
 - (iii) “**Specifiche Tecniche**”: , indica il documento contenente le specifiche tecniche del/i Bene/i nonché delle Attività;
 - (iv) “**Programma dell’Attività**”: indica il documento che stabilisce, tra le altre cose, le date di consegna, di inizio ed il termine di ultimazione dell’Attività;
 - (v) “**Condizioni Generali**”: indica le presenti condizioni generali di contratto.
 - (vi) “**DUVRI**”: indica il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all’art. 26 del D.lgs. 81/2008;
 - (vii) “**PSC**”: indica il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del D.lgs. 81/2008;
 - (viii) “**POS**”: indica il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008.
- 2.1.14 “**CSE**”: indica il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva come definito ai sensi dell’articolo 89 del D.lgs. 81/2008.
- 2.1.15 “**Decreto 231**”: indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- 2.1.16 “**D.lgs. 81/2008**” indica il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2.1.17 “**Documentazione Contrattuale**”: indica tutta la documentazione costituente il Contratto, ivi inclusa la documentazione elencata al paragrafo 2.1.13, come stabilito nella Lettera d’Ordine, nonché ogni allegato alla stessa.
- 2.1.18 “**Forza Maggiore**”: si intendono quelle circostanze imprevedibili, che sono fuori dal controllo delle Parti, non possono essere evitate o limitate negli effetti dalle Parti utilizzando l’ordinaria diligenza e che impediscono ad una delle Parti l’adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto, sempre che tale evento non sia ricollegabile a inadempienze, atti illeciti e comportamenti od omissioni colposi dell’Appaltatore o dei suoi Ausiliari, subappaltatori o fornitori in genere. Gli scioperi saranno considerati eventi di Forza Maggiore solo se avranno carattere nazionale. Le avverse condizioni atmosferiche quali neve, pioggia ecc. non costituiranno cause di Forza Maggiore, salvo che non rivestano condizioni di particolare eccezionalità e persistenza nel tempo.
- 2.1.19 “**Informazioni Riservate**”: ha il significato di cui al paragrafo 6.1.
- 2.1.20 “**Lavori di Punch List**”: ha il significato di cui al paragrafo 31.4.
- 2.1.21 “**Legge**” o “**Normativa Applicabile**”: indica la normativa di ogni ordine e grado, nazionale, internazionale, estera o comunitaria applicabile, tempo per tempo, al caso di specie.
- 2.1.22 “**Mezzi**” o “**Mezzo**”: hanno il significato di cui al paragrafo 26.1.

- 2.1.23 “**Milestones**”: ha il significato di cui al paragrafo 36.1.
- 2.1.24 “**Modello**”: indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Committente ai sensi del Decreto 231.
- 2.1.25 “**Parte**”: indica il Committente o l’Appaltatore, a seconda del caso, mentre “**Parti**” indica congiuntamente l’Appaltatore e il Committente.
- 2.1.26 “**Patente a Crediti**”: in caso di esecuzione delle prestazioni contrattuali nell’ambito di cantieri temporanei o mobili ex art. 89, comma 1, lett. a), d.lgs. 81/2008, indica il documento rilasciato, in formato digitale, di cui all’art. 27 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e di cui al Decreto del MLPS del 18.9.2024, n. 132, ove applicabile;
- 2.1.27 “**Payment Bond**”: ha il significato di cui al paragrafo 38.1.
- 2.1.28 “**Perfezionamento del Contratto**”: avviene con la ricezione, da parte del Committente, dell’Accettazione.
- 2.1.29 “**Performance Bond**”: ha il significato di cui al paragrafo 38.1.
- 2.1.30 “**Periodo di Garanzia**”: ha il significato di cui al paragrafo 31.3.
- 2.1.31 “**Risoluzione n. 108**”: indica la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 108 del 23 dicembre 2019.
- 2.1.32 “**Risoluzione n. 109**”: indica la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 109 del 24 dicembre 2019.
- 2.1.33 “**Sanzioni**”: ha il significato di cui al paragrafo 5.44.1. Si precisa quanto segue:
- per quanto riguarda le sanzioni statunitensi applicabili, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Office of Foreign Assets Control (“**OFAC**”) è la principale agenzia governativa degli Stati Uniti responsabile dell’amministrazione delle sanzioni. L’OFAC mantiene tre tipi di programmi di sanzioni (i cui elenchi si trovano sul sito <https://ofac.treasury.gov/>), come segue:
 - A. Sanzioni complete. L’OFAC attualmente amministra sanzioni economiche globali contro Cuba, la regione ucraina della Crimea, l’Iran, la Siria, la Corea del Nord, il Venezuela e le cosiddette Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk in Ucraina.
 - B. Sanzioni basate su elenchi. L’OFAC sanziona le entità e gli individui designati negli elenchi delle sanzioni dell’OFAC, compreso l’elenco dei cittadini appositamente designati e delle persone bloccate (l’“**Elenco SDN**”). È importante sottolineare che l’OFAC considera “bloccata” e soggetta alle stesse restrizioni degli SDN qualsiasi entità posseduta complessivamente per il 50% o più da individui o entità identificate nell’Elenco SDN, anche se l’entità non è essa stessa designata nell’Elenco SDN. Inoltre, alla data della presente Politica, l’OFAC ha inserito nell’Elenco SDN persone fisiche ed entità per aver tenuto condotte relative ai seguenti paesi e regioni: Balcani, Bielorussia, Burundi, Repubblica Centrafricana, Darfur, Repubblica Democratica del Congo, Hong Kong, Mali, Iraq, Libano, Libia, Myanmar, Nicaragua, Russia, Somalia, Sud Sudan, Ucraina, Yemen e Zimbabwe.
 - C. Sanzioni settoriali. Queste sanzioni prendono di mira particolari entità all’interno di settori specifici dell’economia di un paese. Attualmente, le principali sanzioni settoriali imposte dall’OFAC riguardano il programma Russia/Ucraina;
 - per quanto riguarda le misure restrittive della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea (“**Sanzioni dell’UE**”), l’Unione europea adotta oltre quaranta regimi sanzionatori distinti (si veda sito <https://sanctionsmap.eu/#/main>). Le Sanzioni dell’UE sono legiferate a livello europeo dal Consiglio dell’Unione europea, ma sono

principalmente applicate dagli stati nazionali. Le Sanzioni dell'UE comprendono una serie di misure restrittive, tra cui il congelamento dei beni, i divieti di viaggio, le restrizioni all'esportazione e gli embarghi settoriali. Dal 31 dicembre 2020, il Regno Unito applica una serie di regimi sanzionatori autonomi al di fuori dell'Unione europea. Sebbene il Regno Unito continui a adottare integralmente molte sanzioni dell'UE, l'elenco delle sanzioni del Regno Unito differisce dall'elenco delle persone e delle entità soggette a sanzioni dell'UE e deve essere rispettato separatamente.

- 2.1.34 **“Sede Operativa”**: indica la sede operativa del Committente in cui si trova ciascuna centrale o ufficio, come riportata nella Lettera d’Ordine.
- 2.1.35 **“Soggetti Autorizzati”**: ha il significato di cui al paragrafo 6.2.
- 2.1.36 **“Verbale di Ultimazione Attività”**: ha il significato di cui al paragrafo 27.4.
- 2.1.37 **“Warranty Bond”**: ha il significato di cui al paragrafo 38.1.
- 2.2 Resta inteso che i termini e le espressioni definiti al singolare avranno lo stesso significato ove utilizzati al plurale, e viceversa.

3. Difformità tra documenti contrattuali

- 3.1 Con riferimento alla Documentazione Contrattuale, le Parti stabiliscono che in caso di incompatibilità o incongruenze tra taluni documenti, la prevalenza è determinata dalla sequenza secondo la quale i documenti stessi si trovano elencati nel precedente paragrafo 2.1.13, salvo diversamente indicato nella Lettera d’Ordine.
- 3.2 Fermo restando quanto sopra, resta inteso tra le Parti che eventuali incompatibilità o incongruenze tra documenti di carattere tecnico facenti parte della Documentazione Contrattuale dovranno essere comunicate al Committente prima del Perfezionamento del Contratto. Con l’Accettazione, infatti, l’Appaltatore dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente tali documenti. In tale ipotesi, spetta dunque al Committente indicare a quali prescrizioni l’Appaltatore dovrà ottemperare rinunciando quest’ultimo sin d’ora a qualsiasi eccezione, indennizzo o riserva, anche di natura economica, al riguardo.

4. Documentazione da fornire

- 4.1 L’Appaltatore dovrà fornire al Committente prima dell’inizio dei lavori, qualora non già fornita in sede di qualifica del medesimo all’albo fornitori del Committente e/o nel caso in cui quanto fornito in sede di qualifica non sia più valido e/o conforme alla normativa vigente e/o aggiornato, salvo diversa previsione nella Lettera d’Ordine, la seguente documentazione:
- visura camerale aggiornata e in corso di validità;
 - autocertificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 in merito (a) all’assenza, in capo alla società, di condanne, con sentenza passata in giudicato, anche a seguito di rito abbreviato o patteggiamento, per alcuno degli illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001; (b) alla non sottoposizione della società e del legale rappresentante (come rilevabile in visura camerale) di misure di prevenzione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, aggiornato con il D.L. 123/2023 convertito con modificazioni con L. 10 agosto 2023 n. 112 e dal D.L. 15 settembre 2023 n. 123 e s.m.i. (c.d. Codice Antimafia); (c) all’assenza, in capo agli amministratori dell’Appaltatore, di condanne, passate in giudicato, con riferimento a (i) reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416-bis cod. pen., (ii) reati

contro la Pubblica Amministrazione ex art. 318 e ss. cod. pen., nonché (iii) reati in materia di finanziamento al terrorismo ex d.lgs. 109/2007;

- documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- ove applicabile, attestato aggiornato e in corso di validità di presentazione dell'istanza/possesso della Patente a Crediti rilasciato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente per territorio;

4.2 L'Appaltatore dovrà inoltre fornire al Committente, nelle modalità da quest'ultimo indicate (anche attraverso il caricamento sul portale internet dedicato) tutta la documentazione richiesta ai sensi delle procedure interne del Committente (ivi incluse le procedure per l'accesso alla Sede Operativa) che saranno messe a disposizione dell'Appaltatore.

4.3 L'inadempimento delle obbligazioni di cui al presente articolo attribuisce al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo paragrafo 41, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore e fatta salva la possibilità del Committente di vietare all'Appaltatore l'accesso alla Sede Operativa nel caso in cui non sia stata fornita tutta la documentazione richiesta all'Appaltatore medesimo in ottemperanza alle procedure di accesso adottate dal Committente.

5. Responsabilità amministrativa delle società ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e Antiterrorismo

5.1 L'Appaltatore dichiara di:

- (a) conoscere il contenuto del Decreto 231 e di impegnarsi – per tutta la durata del Contratto o comunque della sua collaborazione con il Committente - ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto 231 medesimo;
- (b) aver preso visione del Modello, di cui costituisce parte integrante il Codice Etico di Gruppo (entrambi consultabili sul sito internet <https://www.sorgenia.it/governance>) e di impegnarsi di conseguenza a rispettarlo e ad adeguare i propri comportamenti ai principi ivi espressi per tutta la durata del Contratto o comunque della sua collaborazione con il Committente, nonché a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti da parte dei suoi soggetti apicali e/o dipendenti e/o collaboratori, tramite gli specifici canali previsti dal Modello e disciplinati dalla “*Procedura per l'effettuazione di Segnalazioni – Whistleblowing*” reperibile all'indirizzo <https://www.sorgenia.it/governance>, alla sezione “*Whistleblowing Sorgenia SpA*”);
- (c) impegnarsi a verificare nel corso del rapporto contrattuale eventuali ulteriori aggiornamenti del Modello e del Codice Etico di Gruppo (consultabili sul sito internet <https://www.sorgenia.it/governance>) e di rispettarne i principi ivi contenuti in conformità a quanto previsto dalla suddetta lettera a).

5.2 L'Appaltatore dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali regole di condotta generali e del Codice Etico è un elemento essenziale per l'organizzazione aziendale del Committente e determinante della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il Contratto.

5.3 Le Parti si danno quindi espressamente atto che ogni violazione dei principi di cui al Modello da parte dell'Appaltatore costituirà grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e attribuirà al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito. La risoluzione del Contratto per inosservanza da parte

dell'Appaltatore delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti (ivi incluse, quanto al Committente, le società appartenenti al medesimo gruppo) e fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.

- 5.4 L'Appaltatore garantisce che rispetterà in ogni momento tutti i regolamenti e i divieti applicabili amministrati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dal Canada e dagli Stati Uniti in relazione a misure antiterrorismo, sanzioni, embarghi commerciali, esportazioni e controlli commerciali (compresi, a titolo esemplificativo, i controlli sulle esportazioni amministrati dall'Unione Europea e dall'Ufficio dell'Industria del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti), collettivamente, le "**Sanzioni**", e che né esso, né alcuna delle sue consociate o affiliate, né alcuna dei rispettivi funzionari, direttori o dipendenti sono attualmente: (i) inclusi in eventuali elenchi di parti ristrette ai sensi delle Sanzioni; (ii) organizzato o situato in una giurisdizione sanzionata in modo completo ai sensi delle Sanzioni; (iii) di proprietà del cinquanta per cento o più di persone identificate in (i) o (ii); o (iv) coinvolto in qualsiasi violazione, indagine governativa o azione esecutiva relativa alle Sanzioni.
- 5.5 L'Appaltatore garantisce che informerà il Committente in caso di eventuali modifiche delle condizioni iniziali intervenute nel corso del Contratto in essere.

6. Obblighi di riservatezza

- 6.1 Con l'espressione "**Informazioni Riservate**" si intendono tutte le informazioni ed i dati di qualsiasi tipo forniti dal Committente all'Appaltatore per iscritto, oralmente o in qualunque altra forma, che in qualsiasi modo si riferiscano al Contratto, nonché tutte le analisi, valutazioni, rapporti e documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano o rielaborino Informazioni Riservate, fatta eccezione per i dati e le informazioni: (i) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del Contratto; (ii) di cui l'Appaltatore possa dimostrare il legittimo possesso già in data anteriore alla loro comunicazione in virtù del Contratto; (iii) la cui divulgazione sia legittimamente e definitivamente imposta all'Appaltatore dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché l'Appaltatore ne abbia dato immediato avviso al Committente, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.
- 6.2 Tutte le Informazioni Riservate ricevute (o comunque acquisite) dall'Appaltatore o da proprie controllate, collegate, dipendenti o consulenti dell'Appaltatore (di seguito i "**Soggetti Autorizzati**") dovranno essere mantenute strettamente confidenziali e riservate e non potranno – a nessun titolo ed a nessun fine – essere divulgate o rese in alcun modo disponibili a terzi, senza il previo consenso scritto del Committente. L'Appaltatore si obbliga a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai Soggetti Autorizzati.
- 6.3 L'Appaltatore si obbliga, in particolare, a: (a) conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate; (b) impedire che soggetti non autorizzati possano avere accesso alle Informazioni Riservate di cui l'Appaltatore sia comunque in possesso; (c) utilizzare o far utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia comunque in possesso esclusivamente per le finalità contrattuali; (d) non copiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a persone non autorizzate, alcuna Informazione Riservata; (e) restituire al Committente, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi

titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali dei suddetti supporti; (f) distruggere, su semplice richiesta scritta del Committente, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti supporti.

- 6.4 L'Appaltatore assume ogni responsabilità per qualsiasi divulgazione o utilizzazione delle Informazioni Riservate avvenuta in violazione del presente articolo.
- 6.5 L'Appaltatore riconosce che le Informazioni Riservate che potrà ricevere dal Committente costituiscono dati proprietari riservati che resteranno di esclusiva proprietà del Committente stesso. Il Committente non assume alcuna responsabilità in ordine alla completezza ed accuratezza delle Informazioni Riservate che potranno essere fornite all'Appaltatore.
- 6.6 Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto e per ulteriori tre anni dalla sua cessazione.

7. Comunicazioni

- 7.1 Le comunicazioni tra le Parti inerenti al Contratto avverranno esclusivamente secondo le modalità indicate nella Lettera d'Ordine.
- 7.2 Fermo restando quant'altro richiesto ai sensi delle presenti Condizioni Generali o in genere nella Documentazione Contrattuale, nella Lettera d'Ordine dovranno essere indicati i nominativi dei referenti individuati rispettivamente dal Committente e dall'Appaltatore ai fini della gestione del Contratto.

8. Tutela dei dati personali

- 8.1 Le Parti si danno atto, in applicazione del Regolamento 2016/679/UE e del d.lgs. 196/03 che ha a riferimento solo ed esclusivamente i dati personali delle "persone fisiche", che gli eventuali dati personali dalle stesse acquisiti sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.
- 8.2 Le Parti saranno responsabili del rispetto della richiamata normativa sulla protezione dei dati personali ciascuna in via autonoma e relativamente al trattamento dei dati da ciascuna effettuato per dare attuazione a quanto contrattualmente convenuto.
- 8.3 Ciascuna Parte manleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni onere o danno che dovesse discendere dal mancato rispetto delle prescrizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

9. Oggetto e durata del Contratto. Deroghe a norme di Legge.

- 9.1 Il Contratto ha ad oggetto l'esecuzione dell'Attività conformemente alla Documentazione Contrattuale, alla Legge e, in ogni caso, a regola d'arte.
- 9.2 La durata del Contratto è indicata nella Lettera d'Ordine e meglio dettagliata nel Programma delle Attività.
- 9.3 Le Parti convengono di derogare agli articoli 1460, 1467, 1660, 1661, 1664, 1665, 1666, 1671 del Codice civile e agli altri articoli esplicitamente citati come derogati nei documenti costituenti il Contratto.

10. Obblighi generali dell'Appaltatore in relazione al Contratto e oneri a carico dell'Appaltatore

- 10.1 L'Appaltatore assume la piena e completa responsabilità per l'esecuzione a regola d'arte, con propria organizzazione di personale e mezzi e a proprio rischio, della fornitura con posa in opera oggetto del Contratto nei termini, con le caratteristiche e alle condizioni definite nel Contratto medesimo. Oltre a quanto già specificatamente precisato nel Contratto, l'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:
- (i) fornire al Committente, nel termine specificato nella Lettera d'Ordine e, in ogni caso, prima dell'inizio dell'Attività, tutta la documentazione indicata nella Lettera d'Ordine;
 - (ii) comunicare tempestivamente al Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla propria situazione patrimoniale e/o reputazionale e alla documentazione condivisa con il Committente ai sensi del Contratto;
 - (iii) eseguire l'Attività nel rispetto della Legge (ivi compresa la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e prescrizioni delle competenti Autorità vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dal Committente, delle quali con la sottoscrizione del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri Ausiliari;
 - (iv) ottenere tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione del Contratto (ivi inclusi quelli per l'importazione in Italia dei materiali necessari all'esecuzione dell'Attività), ad eccezione di quelli che la Legge pone a carico del Committente o di quelli espressamente indicati nella Documentazione Contrattuale come a carico del Committente, per i quali, comunque, l'Appaltatore stesso è tenuto a prestare l'assistenza tecnica necessaria;
 - (v) eseguire l'Attività senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa del Committente e/o di terzi;
 - (vi) adottare ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni a persone o cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati al Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dagli Ausiliari;
 - (vii) mantenere gli spazi e gli ambienti nei quali si svolge l'Attività adeguatamente puliti e ordinati, sgombri da detriti di qualsiasi natura, scorie e sfridi di lavorazione, durante tutto il corso dell'Attività, attenendosi altresì alle disposizioni e prescrizioni del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
rispettare tutte le prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di protezione dell'ambiente previsti dalla Normativa Applicabile e nella Documentazione Contrattuale nonché, ove applicabile, ad adeguarsi alle disposizioni normative in materia di Patente a Crediti sostenendone i relativi oneri.
- 10.2 In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui al presente articolo, delle misure di prevenzione e protezione riportate nel DUVRI e/o, più in generale, della Normativa Applicabile in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ed ambientale, nonché, in caso di diminuzione dei crediti di cui alla Patente a Crediti in numero inferiore di 17 o, in caso di revoca o di sospensione della Patente a Crediti, il Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile come previsto dal successivo articolo 41, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle Attività e l'obbligo in capo

all'Appaltatore di notificare tempestivamente e, in ogni caso, entro 5 giorni al Committente ogni circostanza in cui il proprio saldo relativo alla Patente a Crediti subisca una decurtazione nonché in ogni caso in cui si verificano le fattispecie di cui al presente articolo. L'Appaltatore terrà manlevato il Committente da ogni eventuale coinvolgimento da parte di terzi (ivi inclusi gli Ausiliari dell'Appaltatore). Tutti gli oneri necessari per l'espletamento dell'Attività, anche quelli non specificatamente indicati nel Contratto, devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore, salvo sia diversamente previsto nel medesimo. Resta inteso tra le Parti che, laddove si rendesse necessario apportare, ai sensi dell'articolo 24 **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** variazioni rispetto alle previsioni della Documentazione Contrattuale ai fini dell'esecuzione a regola d'arte dell'Attività, i costi, gli oneri e le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore, in deroga all'art. 1660 del Codice civile.

11. Ausiliari dell'Appaltatore

- 11.1 Gli Ausiliari dovranno essere in possesso di idonee capacità professionali ed in numero sufficiente ad assicurare la realizzazione dell'Attività a regola d'arte. L'Appaltatore sarà ad ogni effetto responsabile nei confronti del Committente e di terzi dell'operato degli Ausiliari. L'Appaltatore potrà altresì avvalersi dell'istituto del distacco, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle condizioni di cui al presente articolo. In caso di ricorso al distacco, l'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al Committente, con un preavviso di almeno quindici giorni lavorativi, l'intenzione di avvalersi di tale istituto, trasmettendo contestualmente la seguente documentazione:
- copia del contratto di distacco;
 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), contratto individuale di lavoro e buste paga aggiornate relative al personale distaccato.
- 11.2 Nessun rapporto diretto intercorrerà infatti tra gli Ausiliari ed il Committente e quest'ultimo non potrà esercitare nessun potere di controllo e/o disciplinare né di altro genere nei confronti dei medesimi.
- 11.3 In deroga a quanto previsto dagli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile, l'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione delle Attività, debba modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni iniziali relative alla mano d'opera e/o al costo dei materiali.
- 11.4 L'Appaltatore è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - senza oneri per il Committente - degli Ausiliari per i quali il Committente avanzasse, a suo giudizio, apposita motivata richiesta.
- 11.5 L'Appaltatore deve provvedere affinché gli Ausiliari rispettino le procedure messe in atto dal Committente per il controllo degli accessi presso la Sede Operativa in cui sarà svolta l'Attività e tutte le altre procedure adottate dal Committente.
- 11.6 L'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente i nominativi ed i dati anagrafici degli Ausiliari impiegati nell'esecuzione delle Attività presso la Sede Operativa. L'Appaltatore dovrà provvedere a dotare gli Ausiliari di tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità personali e l'indicazione del datore di lavoro dei medesimi, e dovrà far sì che gli Ausiliari esponghino la tessera di riconoscimento durante le Attività. L'Appaltatore è anche tenuto ad annotare su un apposito registro, con cadenza quotidiana, i nominativi degli Ausiliari effettivamente presenti presso la Sede Operativa che dovranno, con la stessa cadenza, essere comunicati al Committente. Con riferimento agli eventuali distaccati, l'Appaltatore dovrà altresì

garantire che la gestione amministrativa e l'assicurazione delle condizioni di lavoro siano conformi alla normativa sul distacco, inclusi gli obblighi di formazione, informazione e sorveglianza previsti dal D.Lgs. 81/2008, provvedendo a fornire eventuali documenti aggiuntivi richiesti dalle autorità competenti.

11.7 L'Appaltatore si impegna al rispetto, nei confronti degli Ausiliari, di tutte le norme di Legge e di contratto, presenti e future, di carattere normativo, economico, assicurativo, previdenziale ed antinfortunistico, comunque applicabili. In particolare, al personale impiegato nell'esecuzione del Contratto e nell'eventuale subappalto deve essere corrisposto un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'Attività, nonché adempiere regolarmente agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alla Normativa Applicabile.

11.8 Il Committente può richiedere ulteriore documentazione o condurre ulteriori verifiche volte ad accertare il rispetto delle norme di cui al presente articolo da parte dell'Appaltatore, con riferimento agli Ausiliari. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a collaborare nello svolgimento di tali controlli, producendo la documentazione richiesta e non ostacolando lo svolgimento delle verifiche eventualmente condotte. In particolare, al fine di dimostrare la regolarità del proprio operato, l'Appaltatore è tenuto:

- con cadenza quotidiana, a comunicare al Committente i nominativi ed i dati anagrafici degli Ausiliari effettivamente presenti presso la Sede Operativa, muniti di tessera di riconoscimento. Ciò, salvo il caso in cui sussistano sistemi elettronici di controllo gestiti dal Committente all'entrata della Sede Operativa;
- con cadenza mensile, a presentare al Committente apposita quietanza rilasciata dai propri Ausiliari attestante l'avvenuta corresponsione del compenso pattuito;
- con cadenza mensile, a presentare al Committente quietanza di avvenuto versamento degli oneri previdenziali, assicurativi, assistenziali; nonché
- con cadenza trimestrale, a presentare al Committente copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS / INAIL in corso di validità;
- ove applicabile, a garantire la validità e la conformità del rapporto con gli Ausiliari ai requisiti normativi, in particolare, a seconda del caso, agli artt. 29 (somministrazione di manodopera) e 30 (distacco) del D.Lgs. 276/2003, fornendo idonea documentazione al riguardo.

Resta comunque inteso che la mancata richiesta e/o la mancata verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte del Committente non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle proprie responsabilità e impegni assunti ai sensi del presente articolo.

11.9 L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente in relazione a pretese, di qualsivoglia natura e a qualsivoglia titolo, avanzate da (i) Ausiliari; (ii) enti previdenziali e assicurativi; (iii) terzi, in ragione del comportamento e della condotta propria e degli Ausiliari, rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave. Resta espressamente inteso che l'obbligo di manleva include anche le spese legali sostenute dal Committente, ivi incluse le spese relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato e grado nonché .qualsiasi richiesta risarcitoria, retributiva, contributiva e/o sanzionatoria di qualunque natura e tipologia (in particolare, se derivante dall'accertamento di somministrazione illecita o distacco irregolare del personale impiegato nell'esecuzione del Contratto). Nel caso in cui la competente Autorità riscontri irregolarità comportanti la sospensione dei lavori e/o

l'irrogazione di sanzioni, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente in relazione a qualsiasi danno dovesse derivargli a causa di tale sospensione. In tal caso le eventuali penali per il ritardo dovuto al mancato rispetto dei termini contrattuali non escluderanno la risarcibilità dell'ulteriore danno eventualmente subito.

- 11.10 L'Appaltatore si impegna a far sì che, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice civile, eventuali subappaltatori (ove autorizzati) rispettino tutte le obbligazioni di cui al presente articolo. A tale fine l'Appaltatore stipulerà con i subappaltatori apposite intese contrattuali.
- 11.11 Il pagamento del corrispettivo contrattualmente convenuto è condizionato al rispetto da parte dell'Appaltatore di tutte le condizioni di cui ai paragrafi precedenti. Pertanto, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui ai paragrafi che precedono, il Committente potrà sospendere il pagamento del corrispettivo sino al momento della regolarizzazione.
- 11.12 In ogni caso, l'inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo comporta la facoltà del Committente di avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.

12. Osservanza degli obblighi fiscali in materia di ritenute

- 12.1 Nell'adempimento delle obbligazioni assunte nel Contratto, l'Appaltatore si obbliga (e fa sì che eventuali subappaltatori si obblighino) a rispettare quanto previsto dall'art. 17 *bis* del D.Lgs. n. 241/1997 e s.m.i., anche alla luce delle indicazioni di prassi dell'Autorità *pro tempore* vigenti.
- 12.2 L'Appaltatore deve attenersi all'obbligo di cui al precedente paragrafo 12.1 qualora il Contratto stipulato con il Committente: (a) abbia un valore complessivo annuo superiore ad Euro 200.000; (b) sia caratterizzato dal prevalente utilizzo di manodopera presso la Sede Operativa; e (c) sia eseguito mediante l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del Committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
- 12.3 Laddove il Contratto soddisfi tutti i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.2, l'Appaltatore si impegna, e fa sì che eventuali subappaltatori si impegnino, a trasmettere al Committente entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997: (i) le copie delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute indicate dall'art. 17 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nei confronti dei lavoratori impiegati nell'Attività, compilate secondo le indicazioni fornite dalla Risoluzione n. 109; e (ii) un elenco nominativo di tutti i lavoratori – identificati mediante codice fiscale – impiegati nell'esecuzione della fornitura con posa in opera oggetto del Contratto nel corso del mese precedente, fornendo per ciascuno di essi il dettaglio: (a) delle ore prestate; (b) dell'ammontare della retribuzione corrisposta; e (c) delle ritenute eseguite nel mese precedente, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal Committente. Ai fini dell'individuazione dell'elenco nominativo dei lavoratori si applicheranno i criteri di cui alla Risoluzione n. 108.
- 12.4 L'inadempimento degli obblighi previsti nel precedente paragrafo 12.3 o l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte l'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori, obbliga, ai sensi di Legge, il Committente a: (a) sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'Appaltatore, secondo i limiti previsti dall'art. 17 – bis del D.Lgs. n. 241/1997; e (b) comunicare all'Autorità territorialmente competente l'inadempimento dell'Appaltatore, entro e non oltre 90 giorni dal verificarsi dell'inadempimento. La sospensione di cui al presente

paragrafo rimane efficace finché perdura l'inadempimento dell'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori.

- 12.5 L'inadempimento degli obblighi previsti nel precedente paragrafo 12.3 preclude all'Appaltatore – ai sensi di Legge – qualsiasi azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei corrispettivi maturati nei confronti del Committente, in costanza della sospensione di cui al precedente paragrafo 12.4.
- 12.6 Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 12.3 e le conseguenze in caso di violazione di cui ai paragrafi 12.4 e 12.5 non trovano applicazione laddove l'Appaltatore comunichi al Committente, allegando una specifica certificazione rilasciata dall'Autorità, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17 – bis, comma 5, del D.Lgs. n. 241/1997.
- 12.7 L'Appaltatore si impegna interamente a manlevare il Committente da ogni conseguenza pregiudizievole, ivi inclusa ogni eventuale sanzione pecuniaria, derivante dalla violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute, di corretta esecuzione e di tempestivo versamento delle stesse, nonché della mancata tempestiva trasmissione al Committente della certificazione di cui al precedente paragrafo 12.3.
- 12.8 Resta espressamente inteso che l'obbligo di manleva include anche le spese legali sostenute dal Committente, ivi incluse le spese relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato e grado.

13. Articolo 26 D.lgs. n. 81/2008 (obblighi connessi all'affidamento di lavori, servizi, forniture all'interno dell'azienda del Committente)

- 13.1 Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, l'Appaltatore si impegna a consegnare senza indugio, ove già non fornito al Committente, il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e l'eventuale ulteriore documentazione (ivi inclusi gli attestati di formazione richiesti) richiesta dal Committente ai sensi delle proprie procedure interne messe a disposizione dell'Appaltatore per l'accesso alla Sede Operativa. L'Appaltatore prende atto, in particolare, che l'accesso alla Sede Operativa del Committente è subordinato alla verifica dei requisiti tecnico professionali secondo le modalità indicate nelle procedure aziendali del Committente.
- 13.2 Nel caso di affidamento dell'Attività (o di parte di essa) all'Appaltatore all'interno della Sede Operativa, il Committente fornisce dettagliate informazioni, anche in modo documentale: a) sui rischi specifici esistenti nell'area in cui sarà svolta l'Attività; b) sulle eventuali interferenze spaziali e temporali con le attività che saranno svolte dagli ausiliari del Committente o da dipendenti di altre imprese; c) sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. Al fine di favorire la miglior cooperazione fra le Parti, prima dell'inizio delle Attività e durante il periodo dei lavori, potranno essere svolte una o più riunioni di coordinamento per la sicurezza tra responsabili del Committente e dell'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008. L'Appaltatore è tenuto a partecipare alle riunioni di coordinamento, unitamente alle altre imprese incaricate dell'esecuzione dell'Attività. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso ad individuare e valutare i rischi in tema di salute e sicurezza dei lavoratori ed in materia ambientale connessi all'Attività e alle attività interferenziali svolte presso la Sede Operativa e a collaborare con il Committente ai fini: (i) della elaborazione delle procedure e istruzioni operative eventualmente necessarie per la gestione degli aspetti di salute e sicurezza e ambientali connessi alle specifiche Attività; (ii)

- della documentazione delle azioni di prevenzione/riduzione degli impatti ambientali e del rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative applicabili.
- 13.3 Informazioni dettagliate sulla gestione della sicurezza e sugli eventuali rischi derivanti dalle attività interferenti sono contenute nel DUVRI. L'Appaltatore osserverà e farà osservare, scrupolosamente e rigorosamente, a tutti coloro che sono coinvolti nell'esecuzione del Contratto, tutte le disposizioni contenute nel DUVRI, nonché quanto prescritto dalla Normativa Applicabile in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene, salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, le vigenti norme tecniche (CEI; UNI; norme armonizzate ecc.) applicabili nonché le procedure del Committente, in relazione alle quali dovrà fornire idonea informazione e formazione specifica agli Ausiliari, in modo tale da garantire che le Attività siano eseguite in condizioni di assoluta sicurezza per il personale e senza arrecare danni alle persone, alle cose ed alle opere esistenti. In ogni caso, l'Appaltatore sarà ad ogni effetto responsabile nei confronti del Committente e di terzi dell'operato degli Ausiliari.
- 13.4 Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a fornire tempestivamente al Committente le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico relativo agli Ausiliari verificatosi presso la Sede Operativa del Committente, nonché ogni ulteriore documentazione inerente all'evento, richiesta dal Committente anche in seguito.
- 13.5 Il Committente si riserva la possibilità di eseguire verifiche in campo sulle modalità di gestione, da parte dell'Appaltatore e dei suoi eventuali subappaltatori, degli aspetti ambientali e di salute e sicurezza connessi all'Attività e sull'applicazione delle relative procedure e istruzioni operative; restando inteso che l'Appaltatore non è in alcun modo esonerato dalle proprie responsabilità e impegni assunti ai sensi del presente articolo.
- 13.6 L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni conseguenza pregiudizievole, ivi inclusa ogni eventuale sanzione pecuniaria, derivante dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo e di Legge, ivi compresi i casi di dolo e colpa grave. Resta espressamente inteso che l'obbligo di manleva include altresì le spese legali sostenute dal Committente, anche relative alla costituzione e alla difesa in giudizio in ogni stato e grado. In ogni caso, l'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo comporta la facoltà del Committente di avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.
- 13.7 Le Parti dichiarano che l'ammontare medio dei costi delle misure adottate per eliminare, o ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni che le Parti prevedono di sostenere nel periodo di durata del Contratto possono essere ragionevolmente stimati nei valori indicati nella Lettera d'Ordine.

14. Coordinamento tra le Parti per le Attività da svolgersi presso la Sede Operativa

- 14.1 Prima dell'inizio della fase di Attività che si svolge presso la Sede Operativa: (a) il Committente può nominare: (i) il responsabile dei lavori, ai sensi degli articoli 89 e ss. del D.Lgs. 81/2008; e/o (ii) il direttore dei lavori, riservandosi, comunque, la facoltà di sostituire sia l'uno che l'altro, a proprio insindacabile giudizio e discrezione, e obbligandosi esclusivamente a tenere tempestivamente informato l'Appaltatore al riguardo; (b) l'Appaltatore designa un proprio rappresentante preposto alla direzione dei cantieri e un sostituto che, durante le assenze del

- primo, sia autorizzato a farne le veci. In nessun caso la presenza o le verifiche del responsabile dei lavori e/o del direttore dei lavori limitano le responsabilità dell'Appaltatore.
- 14.2 Il responsabile nominato dall'Appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di Legge e munito delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica. Tale soggetto assume la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le attività svolte dal proprio personale e di quello di eventuali subappaltatori. Ove il Committente, a suo insindacabile giudizio, richieda all'Appaltatore la sostituzione del suddetto responsabile, l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente e senza oneri per il Committente.
- 14.3 L'Appaltatore si impegna inoltre a comunicare al Committente i nominativi dei lavoratori con funzione di preposto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. 81/2008 con riferimento alle Attività nonché, in caso di subappalto, anche i nominativi degli eventuali preposti incaricati dal subappaltatore.
- 14.4 Fermo restando quanto indicato all'articolo 18, l'Appaltatore si impegna, nel caso di subappalto, a comunicare al Committente anche i nominativi degli eventuali preposti incaricati dal subappaltatore.

15. Titolo IV D.lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili)

- 15.1 Qualora i lavori eseguiti siano riconducibili nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008, Titolo IV, una volta ricevuto dal Committente il PSC, l'Appaltatore deve redigere il POS, che deve essere rispondente ai requisiti di idoneità e di coerenza rispetto al PSC ed essere presentato con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'Attività e comunque entro il termine eventualmente stabilito nella Documentazione Contrattuale. In ogni caso, l'Appaltatore deve consegnare ai propri eventuali subappaltatori (che dovranno essere espressamente autorizzati ai sensi del Contratto), prima dell'inizio dei lavori affidati in subappalto, copia del PSC ed integrare o far integrare il proprio POS con l'attività oggetto del subappalto.
- 15.2 Il POS e le eventuali proposte di integrazione e/o modifiche al PSC, vanno sottoposti al CSE, che ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 comma 1, punto b, del D.Lgs. 81/2008, provvederà a: verificare l'idoneità del POS, considerato come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo; effettuare gli eventuali adeguamenti al PSC, valutando le proposte delle imprese esecutrici; verificare che le imprese stesse adeguino, se necessario, i rispettivi POS.
- 15.3 In nessun caso gli eventuali adattamenti e/o integrazioni daranno luogo ad una modifica o ad un adeguamento dei prezzi contrattuali in quanto l'Appaltatore già in fase di presentazione deve aver valutato tutte le condizioni e i vincoli.
- 15.1 L'Appaltatore, tenuto conto dell'entità e della natura delle Attività e delle condizioni ambientali, deve provvedere alla progettazione, installazione, costruzione e manutenzione dei più adeguati ed efficienti impianti di cantiere e opere provvisorie necessari allo svolgimento dell'Attività ed al suo compimento a perfetta regola d'arte entro i termini previsti dal Programma Cronologico.
- 15.2 Comunque, l'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, o sostituire, gli impianti di cantiere e le opere provvisorie rispetto alle sue previsioni iniziali, ciò in deroga agli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice civile.

- 15.3 L'Appaltatore deve inoltre tenere costantemente in cantiere le opportune riserve di materiali ed i ricambi per gli impianti di cantiere dei quali deve comunque effettuare, eventualmente anche a mezzo di propria officina, la manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 15.4 L'Appaltatore deve far sì che i cantieri siano mantenuti in piena efficienza per tutta la durata dei lavori, anche nel caso di sospensione dei lavori, e, fino alla data di ripiegamento di cui al successivo paragrafo 5.2, l'Appaltatore non può allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo benessere del Committente.
- 15.5 Nel periodo intercorrente tra la data del Termine di Ultimazione e quella dell'accettazione provvisoria dell'ultima partita delle Attività, se l'esecuzione del Contratto è suddivisa in partite, oppure dell'intero Appalto se altrimenti, l'Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri, secondo un programma concordato con il Committente, provvedendo alla demolizione delle opere provvisoriale, allo smaltimento del materiale da risulta, e lasciando le aree utilizzate pulite e sgombre in modo da evitare danni alle cose e alle persone.
- 15.6 In tutti i casi di scioglimento o risoluzione del Contratto, per qualsiasi causa, l'Appaltatore si impegna ad eseguire le attività di cui al paragrafo 5.2.1 previa autorizzazione concessa dal Committente di accesso all'area di cantiere.

16. Reati conto il patrimonio culturale

- 16.1 È fatto espresso divieto all'Appaltatore incaricato dell'esecuzione dell'Attività oggetto del Contratto di impossessarsi o occultare i beni che possano apparire di interesse culturale eventualmente rinvenuti nel corso dell'esecuzione delle Attività presso la Sede Operativa.
- 16.2 In caso di ritrovamento, nel corso dell'esecuzione delle Attività presso la Sede Operativa, di beni che possano apparire di interesse culturale, l'Appaltatore si impegna a segnalarne tempestivamente il ritrovamento al Committente.

17. Sicurezza Informatica

- 17.1 L'Appaltatore si impegna, per sé stesso e per gli eventuali subappaltatori autorizzati ai sensi del Contratto, a mantenere, per tutta la durata del medesimo, livelli di sicurezza informatica non inferiori a quelli previsti dalla Normativa Applicabile (ivi inclusi, ove applicabili, il d.lgs. 18 maggio 2018 n. 65, di recepimento della Direttiva 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, e s.m.i., nonché le linee guida e le norme tecniche emanate dalle competenti Autorità). A tal proposito, l'Appaltatore si impegna a fornire, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, qualora richiesto nella Lettera d'Ordine, un'apposita dichiarazione attestante il livello di sicurezza informatica adottato nella propria azienda unitamente alla dichiarazione e garanzia di impegno al rispetto dei livelli di sicurezza informatica previsti dalla Normativa Applicabile per tutta la durata del Contratto. Nel caso di richiesta di subappalto, le medesime dichiarazioni e garanzie dovranno essere rese dai subappaltatori ai fini dell'autorizzazione al subappalto medesima. Resta inteso che l'Appaltatore si impegna a sottoporre a revisione periodica i propri sistemi di sicurezza e quelli dei subappaltatori secondo i livelli di sicurezza informativa individuati dalla Normativa Applicabile.
- 17.2 L'Appaltatore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Committente, nelle modalità individuate nella Lettera d'Ordine, qualsiasi variazione intervenuta rispetto ai livelli di sicurezza indicati nelle dichiarazioni di cui al paragrafo che precede. L'Appaltatore sarà considerato direttamente responsabile di ogni eventuale sanzione o costo che dovesse sorgere in connessione al mancato adempimento di cui alla presente previsione.

- 17.3 Fermo restando quanto sopra, il Committente avrà il diritto di svolgere, presso l'Appaltatore e/o gli eventuali subappaltatori autorizzati, anche attraverso soggetti terzi, attività di auditing (anche periodici) in relazione ai livelli di sicurezza informatica e alle politiche di cybersecurity adottate e l'Appaltatore si impegna sin d'ora, anche per i propri subappaltatori, a garantire al Committente l'accesso alle proprie e relative sedi e a tutte le informazioni ed i documenti pertinenti.
- 17.4 L'Appaltatore si impegna ora per allora ad informare il Committente senza ingiustificato ritardo, ed in ogni caso entro 48 ore dalla conoscenza dell'accaduto, nelle modalità indicate nella Lettera d'Ordine, in merito a eventuali incidenti (anche solo potenziali e/o presunti) di sicurezza informatica che abbiano ripercussioni dirette e/o indirette sulla prestazione oggetto del Contratto e/o sulla continuità operativa del Committente, e/o sui dati del Committente e/o sui dati e le informazioni forniti in ragione del Contratto e/o che in ogni caso rientrino nella categoria di comunicazioni che potrebbero dover essere notificate al CSIRT ai sensi della Normativa Applicabile. L'Appaltatore si impegna ora per allora, a fornire, in tali casi, un piano di intervento dettagliato volto a risolvere l'incidente (anche solo potenziale e/o presunto) e/o la perdita di dati e, contestualmente, a ripristinare tempestivamente le funzionalità o i servizi interessati dalla compromissione della sicurezza informatica suddetta. L'Appaltatore si obbliga in ogni caso a garantire e manlevare il Committente da tutte le conseguenze pregiudizievoli che esso abbia a subire in conseguenza, diretta od indiretta, degli eventuali incidenti (anche solo potenziali e/o presunti) di sicurezza informatica.

CAPO II SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

18. Subappalto

- 18.1 L'Appaltatore non potrà cedere né subappaltare, in tutto o in parte, l'Attività, salvo preventiva autorizzazione scritta del Committente, da richiedersi con anticipo di almeno quindici giorni lavorativi rispetto alla data di inizio delle Attività (ovvero entro il diverso termine concordato per iscritto con il Committente). In tale caso, l'Appaltatore dovrà presentare al Committente, per ciascun subappaltatore, unitamente alla richiesta, la medesima documentazione che è stata allo stesso richiesta ai sensi del Contratto. Nel caso in cui l'Appaltatore affidi anche solo parte del Contratto in subappalto senza la preventiva autorizzazione, il Committente può sospendere il pagamento del corrispettivo contrattualmente convenuto e/o avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo articolo 41, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore. In caso di diminuzione dei crediti fino a 17 della Patente a Crediti, o di sospensione o di revoca della stessa intestata al subappaltatore, l'Appaltatore si obbliga sin da ora a informare il Committente in tal senso e, dietro richiesta del Committente, a risolvere il contratto di subappalto e ad allontanarlo immediatamente dal cantiere, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle Attività. In caso di inadempimento di detto obbligo, il Committente può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, come previsto dal successivo articolo 41, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore
- 18.2 Anche ove il Committente autorizzi in tutto o in parte l'esecuzione della Fornitura in subappalto, il Committente resta in ogni caso estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice

e l'Appaltatore, che rimane l'unico responsabile per l'esecuzione dell'Attività secondo quanto previsto dal Contratto. L'Appaltatore è, in ogni caso, responsabile delle inadempienze o dei ritardi nell'esecuzione dell'appalto che dovessero, in qualsiasi modo, derivare da fatto dei propri subappaltatori, anche nel caso in cui lo stesso Appaltatore provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili agli stessi subappaltatori.

- ~~18.3~~ È obbligo dell'Appaltatore inserire, nei contratti stipulati da quest'ultimo con i propri subappaltatori, gli stessi obblighi e garanzie assunti dall'Appaltatore nei confronti del Committente con il Contratto-
- 18.4 La richiesta deve indicare l'attività che si intende dare in subappalto, il nome e il domicilio del subappaltatore e deve essere corredata di tutta la documentazione relativa al subappaltatore richiesta dal Committente. L'autorizzazione dell'eventuale subappalto è nella mera discrezionalità del Committente.
- 18.5 Qualora, durante l'esecuzione del Contratto, il Committente ritenga, a sua insindacabile valutazione, il subappaltatore inadoneo, o nel caso in cui il subappaltatore risulti non gradito, sarà facoltà del Committente richiedere l'allontanamento del subappaltatore medesimo dal luogo del compimento delle Attività. L'Appaltatore, a sua volta, ha l'obbligo di ottemperare a tale richiesta. La risoluzione del subappalto non dà diritto all'Appaltatore di pretendere dal Committente indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattuali.

19. Divieto di cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore e divieto di cessione dei crediti

- 19.1 Salve le ipotesi di vicende soggettive dell'Appaltatore che determinino il trasferimento delle posizioni giuridiche dello stesso a titolo universale, quali a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione del divieto il Committente ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.
- 19.2 I crediti scaturenti dal presente Contratto non potranno in alcun modo essere ceduti dall'Appaltatore, nemmeno parzialmente. Nel caso in cui l'Appaltatore richieda con comunicazione scritta al Committente di cedere un credito che sorge dal Contratto e il Committente dia il proprio consenso, le Parti convengono che l'atto di cessione per essere efficace nei confronti del Committente sarà, notificato al Committente medesimo ai sensi di Legge.

20. Facoltà di cessione del Contratto da parte del Committente

- 20.1 L'Appaltatore accorda fin d'ora al Committente la facoltà di cedere il Contratto, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, a società controllate, controllanti e soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, comma 1 e 2.
- 20.2 La cessione sarà efficace nei confronti dell'Appaltatore dalla data della notifica della stessa all'Appaltatore medesimo.

CAPO III ESECUZIONE DEL CONTRATTO

21. Programma dell'Attività e termini contrattuali

- 21.1 L'Appaltatore deve, ove richiesto, sottoporre nei termini di cui alla Lettera d'Ordine al Committente, che deve approvare, un completo e dettagliato Programma dell'Attività, articolato per fasi operative, anche nel rispetto di eventuali interferenze e contemporanea esecuzione, nella stessa Sede Operativa, di altre attività affidate ad altre imprese, salvo non sia già stato previsto uno specifico programma predisposto dal Committente e/o concordato tra le Parti e allegato alla Lettera d'Ordine. Tale frazionamento dell'Attività non fa venir meno l'unicità del rapporto contrattuale.
- 21.2 Ove la predisposizione del Programma dell'Attività costituisca onere dell'Appaltatore, il Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche allo stesso, per sue esigenze, anche durante l'esecuzione del Contratto e l'Appaltatore si impegna ad accettarle, senza che ciò costituisca diritto a differimenti di termini finali eventualmente previsti e/o a compensi o indennità aggiuntive.
- 21.3 Il Programma dell'Attività ha carattere esecutivo e vincolante e impegna, in ogni caso, l'Appaltatore al rispetto dei tempi in esso indicati. Il mancato rispetto dei termini temporali indicati nel Programma dell'Attività conferisce al Committente la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, come previsto nell'articolo 41 che segue, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.
- 21.4 Ove, per effetto di varianti/modifiche concordate fra le Parti, si determinino variazioni all'Attività impattanti sulla tempistica, i relativi termini contrattuali saranno, se necessario, modificati, previo accordo scritto tra le Parti.
- 21.5 I termini sopra descritti sono accertati da appositi verbali debitamente sottoscritti dalle Parti, sui quali devono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto ai termini contrattualmente previsti. La redazione dei verbali è subordinata al favorevole esito della verifica di conformità connessa con l'evento oggetto di verbalizzazione. Nei casi di non completa conformità della fornitura che non pregiudichino l'accettazione con riserva della stessa, verrà redatto il relativo verbale, fermo restando l'obbligo da parte dell'Appaltatore di sanare le inadempienze evidenziate con le modalità e nei termini concordati.

22. Progettazione

- 22.1 L'Appaltatore deve eseguire, sulla base delle Specifiche Tecniche fornite dal Committente, la progettazione (se prevista) di quanto oggetto del Contratto, nonché delle eventuali varianti richieste dal Committente.
- 22.2 La suddetta progettazione deve essere eseguita con la perizia, la prudenza e la diligenza del tecnico dell'arte e nel rispetto delle Specifiche Tecniche. L'Appaltatore, pertanto, espressamente si impegna a che il progetto sia eseguito dopo l'acquisizione, anche a mezzo di adeguate indagini, rilievi e prove, della necessaria conoscenza della zona e/o parti di impianto interessate dai lavori, in modo da garantire che le opere progettate abbiano tutti i requisiti di stabilità, sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta rispondenza allo scopo cui sono destinate e alle Specifiche Tecniche.
- 22.3 Gli elaborati sviluppati dall'Appaltatore devono essere inviati al Committente firmati dall'Appaltatore stesso e dal progettista, con congruo anticipo rispetto ai termini previsti per l'emissione degli elaborati in edizione finale.
- 22.4 Per gli elaborati per i quali è richiesta l'approvazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento il Committente comunica all'Appaltatore la propria approvazione o restituisce una copia di detti

elaborati con le eventuali correzioni e/o modifiche; in caso di mancata risposta entro detto termine, gli elaborati saranno ritenuti approvati.

- 22.5 Tutti gli elaborati di progetto sono di proprietà del Committente, il quale ha diritto di utilizzarli a qualunque fine senza che l'Appaltatore possa, per ciò, pretendere ulteriori compensi.

23. Fabbricazione

- 23.1 L'Appaltatore deve eseguire sotto la propria esclusiva responsabilità la fabbricazione in officina della fornitura nonché tutte le prove in officina eventualmente previste nella Lettera d'Ordine o nella Documentazione Contrattuale.
- 23.2 Tutte le prove devono essere effettuate in accordo con appropriate procedure scritte predisposte dall'Appaltatore ed approvate dal Committente, qualora previsto.
- 23.3 L'Appaltatore deve dare comunicazione al Committente dell'avvenuto approntamento in officina di ogni singola partita o di parti di esse con le sequenze previste nel Programma dell'Attività, intendendo con ciò che le singole partite, o le parti stesse, sono pronte per la spedizione essendo già avvenute le prescritte prove e collaudi.
- 23.4 L'Appaltatore, nel rispetto dei termini contrattuali, può effettuare la spedizione delle parti di fornitura relative ad ogni singola partita solo ad esito positivo della propria ispezione finale su dette parti e solo dopo esplicita autorizzazione del Committente, che non potrà essere irragionevolmente negata.

24. Modifiche o varianti

- 24.1 Nessuna variazione o modifica all'Attività può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è previamente autorizzata dal Committente. La violazione del suddetto obbligo costituisce motivo di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile secondo le modalità di cui all'articolo 41 del Contratto, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.
- 24.2 Il Committente ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore, che vi sarà tenuto, di apportare variazioni alle Attività. In tal caso l'Appaltatore, entro il termine indicato dal Committente, è tenuto a formulare la proposta recante la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta indicando espressamente le tempistiche e le modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere e relativi giustificativi.
- 24.3 In caso di accettazione della proposta, le Parti procederanno alla redazione di un atto aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate, il relativo corrispettivo nonché l'eventuale nuovo termine di durata contrattuale.
- 24.4 Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l'Appaltatore dovrà continuare ad eseguire le prestazioni secondo quanto previsto nel Contratto, salvo diversa indicazione del Committente.
- 24.5 Le variazioni non accettate formalmente dal Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto. Il Committente, fermo quanto previsto al paragrafo 24.1, si riserva altresì la facoltà di richiedere la riduzione in pristino delle attività autonomamente modificate dall'Appaltatore senza autorizzazione.

- 24.6 Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel Contratto stesso.

25. Trasporto

- 25.1 L'Appaltatore deve effettuare, a sua cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, l'imballaggio, l'approntamento al trasporto, il carico, il trasporto dai propri magazzini e/o officine fino alla Sede Operativa indicata nella Lettera d'Ordine e lo scarico di quanto fa parte della fornitura.
- 25.2 L'Appaltatore deve effettuare la spedizione delle singole parti della fornitura entro 10 (dieci) giorni dall'autorizzazione alla spedizione ricevuta dal Committente.
- 25.3 Quanto fa parte della fornitura deve essere opportunamente imballato ed approntato per la spedizione secondo la tecnica più aggiornata, con la cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del trasporto consigliano, tenendo conto altresì di temporanee esposizioni ad agenti atmosferici, sia durante il trasporto che a destinazione. Conseguentemente, i danni dovuti a difetti di imballaggio saranno a carico dell'Appaltatore.
- 25.4 All'atto della spedizione, se non diversamente stabilito dal Contratto o dal Committente per iscritto, l'Appaltatore deve inviare al Committente le liste definitive di spedizione con l'elenco dettagliato del materiale contenuto in ciascun collo e l'indicazione esatta dei pesi netti e lordi e delle dimensioni di ciascun collo. Ogni collo deve portare le eventuali marcature che sono comunicate dal Committente. Le eventuali parti di ricambio devono essere imballate separatamente dal resto della fornitura indicando, sugli imballaggi, la dicitura "parti di ricambio" e devono essere corredate della documentazione indicata al precedente paragrafo.
- 25.5 Il nominativo del trasportatore prescelto dall'Appaltatore deve essere comunicato in tempo utile al Committente.
- 25.6 Tutte le partite oggetto della fornitura dovranno essere accompagnate da un documento di accompagnamento conforme alla Legge. Ogni documento di accompagnamento si riferisce ai beni di un solo ordine e deve riportare il relativo numero, nonché gli elementi di identificazione della partita come sopra indicati, in aggiunta ad ogni informazione richiesta dalla Legge.
- 25.7 Resta inteso tra le Parti che, in ogni caso, le indicazioni di qualità, quantità e peso riportate sul documento di trasporto o sulle liste di spedizione condivise con il Committente, non hanno valore liberatorio, rimanendo a tal fine probanti solo le risultanze degli accertamenti effettuati dal Committente a norma del Contratto.
- 25.8 L'Appaltatore deve provvedere ad una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi relativi al trasporto, compresa la merce trasportata.
- 25.9 L'Appaltatore deve effettuare, all'atto del ricevimento in cantiere dei materiali, un'ispezione al fine di accertare l'assenza di danneggiamenti, la presenza della documentazione prescritta ivi incluse le istruzioni di conservazione e la rispondenza dei materiali ricevuti alla suddetta documentazione. Il Committente si riserva comunque la possibilità di chiedere all'Appaltatore l'esecuzione di prove e/o controlli, atti a verificare che le attività di conservazione e di trasporto, dalla verifica effettuata in officina all'arrivo nella Sede Operativa, non abbiano danneggiato la fornitura.
- 25.10 Lo scarico nella Sede Operativa di quanto fa parte della fornitura viene eseguito a cura e spese dell'Appaltatore e sotto la sua esclusiva responsabilità.

26. Mezzi, macchinari e attrezzature forniti dal Committente - Magazzini

- 26.1 Qualora la specificità della Attività lo richieda, le Parti possono concordare, tramite la sottoscrizione di un atto di concessione in uso/noleggio Mezzi (l'“**Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi**”) conforme al modello allegato (Allegato 8.1), che il Committente conceda all'Appaltatore l'utilizzo di eventuali attrezzature e/o macchinari e/o mezzi d'opera (in genere, i “**Mezzi**” o, singolarmente, il “**Mezzo**”) di proprietà e/o nella disponibilità dello stesso Committente ai termini ed alle condizioni di cui al presente articolo e dell'Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi medesimo.
- 26.2 Fermo il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza ex D.lgs. 81/2008, l'Appaltatore si impegna a far sì (e, in ogni caso, garantisce) che:
- (i) sia indicato specificamente nell'Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi il nominativo di ciascun lavoratore incaricato dell'utilizzo di ciascun Mezzo;
 - (ii) ciascun lavoratore incaricato dell'utilizzo sarà formato ed addestrato secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, D.lgs. 81/2008, che sarà in possesso della specifica abilitazione ivi prevista;
 - (iii) i Mezzi saranno utilizzati in conformità delle istruzioni e prescrizioni per il funzionamento e la manutenzione contenute nel libretto d'uso e manutenzione e non sarà apportata alcuna modifica agli stessi e ai dispositivi di sicurezza sui medesimi installati;
 - (iv) utilizzerà i Mezzi esclusivamente in conformità alla destinazione d'uso di ciascun Mezzo ed esclusivamente per l'esecuzione delle Attività;
 - (v) verserà in favore del Committente, ove previsto, il corrispettivo individuato nell' Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi, consentendo fin d'ora il pagamento mediante compensazione con i crediti al medesimo spettanti in virtù dell'esecuzione del Contratto;
 - (vi) sottoscriverà adeguata polizza assicurativa per danni contro terzi (R.C.T.) per l'intera durata dell'utilizzo dei Mezzi con clausole conformi alla prassi assicurativa del settore (in particolare con riferimento ai massimali di indennizzo), consegnandone copia al Committente contestualmente alla sottoscrizione dell'Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi;
 - (vii) assumerà la custodia dei Mezzi per tutta la durata dell'utilizzo, impegnandosi a restituire gli stessi, alla scadenza indicata nell'Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi nello stesso stato di conservazione e manutenzione del momento della consegna da parte del Committente, salvo l'ordinaria usura;
 - (viii) informerà immediatamente il Committente di qualsiasi malfunzionamento, sospendendone senza ritardo l'utilizzo e mettendo in sicurezza i Mezzi affinché non rechi danno alla funzionalità dello stesso e/o a persone e cose.
- 26.3 L'Appaltatore assume l'esclusiva responsabilità derivante dall'utilizzo dei Mezzi, manlevando e tenendo indenne il Committente da qualsiasi responsabilità per danni cagionati a persone e/o a cose (ivi inclusi gli stessi Mezzi) come conseguenza, dolosa o colposa, dell'utilizzo dei Mezzi. In particolare, l'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente per il pagamento a qualsiasi somma a titolo risarcitorio, indennitario, sanzionatorio (o qualsiasi altro titolo) venisse richiesta da chiunque, ivi compresi dai dipendenti dell'Appaltatore, come conseguenza dell'utilizzo e/o della detenzione dei Mezzi anche per danneggiamento o perimento degli stessi, per atto o fatto proprio e/o di terzi. In ogni caso, l'Appaltatore sarà

responsabile nei confronti del Committente per qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da violazione delle obbligazioni e garanzie di cui al precedente paragrafo 26.2.

- 26.4 Resta ferma la facoltà del Committente di ispezione dei Mezzi. Il Committente avrà facoltà di dichiarare risolta la concessione in uso o il noleggio dei Mezzi (a seconda del caso), mediante comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore di anche solo uno degli obblighi previsti al paragrafo 26.2, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore
- 26.5 Il Committente potrà, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dalla concessione in uso o dal noleggio dei Mezzi (a seconda del caso), dandone comunicazione scritta all'Appaltatore almeno 5 giorni prima dalla data in cui il recesso avrà effetto.

27. Montaggio – Commissioning – Verbale di Ultimazione Attività

- 27.1 L'Appaltatore dovrà eseguire, sotto la propria esclusiva responsabilità, il montaggio in opera, i controlli funzionali e le prove di funzionamento di quanto forma oggetto del contratto secondo quanto precisato nello stesso.
- 27.2 L'Appaltatore deve verificare in loco che le opere, sulle quali deve essere eseguito il montaggio, siano corrispondenti ai dati di progetto ed alle relative istruzioni impartite dal Committente, la mancata corrispondenza ai suddetti dati di progetto ed alle relative istruzioni impartite genera responsabilità diretta ed esclusiva in capo all'Appaltatore quale conseguenza della mancata verifica.
- 27.3 Dalla data di scarico dei materiali presso la Sede Operativa e sino al termine di ultimazione del montaggio del/i Bene/i, l'Appaltatore è responsabile della buona conservazione dei macchinari e delle apparecchiature, ove previsto, secondo procedure approvate dal Committente.
- 27.4 Al termine dei montaggi, l'Appaltatore comunica per iscritto al Committente la data di avvio delle operazioni di funzionamento e messa a punto delle apparecchiature allo scopo di rendere il/i Bene/i pronto/i per il Collaudo (“**Commissioning**”) e, nel giorno stabilito, sotto la propria responsabilità, l'Appaltatore dà avvio alle attività di Commissioning che dovranno concludersi entro il termine di ultimazione dell'Attività previsto contrattualmente, con redazione di apposito verbale (“**Verbale di Ultimazione Attività**”). Resta inteso tra le Parti che, durante il Commissioning, l'Appaltatore dovrà istruire convenientemente il personale del Committente in merito al corretto funzionamento del/i Bene/i oggetto del Contratto.
- 27.5 Terminate le attività di Commissioning, l'Appaltatore comunica per iscritto al Committente che il/i Bene/i è/sono pronto/i per il Collaudo.

28. Verifiche del Committente nel corso dell'esecuzione delle Attività

- 28.1 Il Committente è in facoltà di controllare e verificare in ogni fase dell'Attività dell'Appaltatore la corretta osservanza, da parte di quest'ultimo ovvero dei propri Ausiliari, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.
- 28.2 I controlli e le verifiche di cui al presente articolo possono essere esercitate, tra l'altro, mediante: l'esame di documenti tecnici, gestionali e programmatici; riunioni nelle fasi di progettazione, fabbricazione in officina, montaggio; partecipazione a prove e verifiche; partecipazione alle prove di collaudo; verifiche ispettive.

- 28.3 A tal fine, il Committente è in facoltà di accedere in ogni momento agli stabilimenti dell'Appaltatore, ovvero dei subappaltatori e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza dell'Attività alle prescrizioni contrattuali o, alle buone regole dell'arte e alla Legge per ciò che riguarda la qualità dei materiali, la bontà delle lavorazioni, l'idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate.
- 28.4 L'Appaltatore deve altresì esibire, a richiesta del Committente, la documentazione relativa all'utilizzazione dei propri dipendenti nell'esecuzione del presente Contratto e ogni altra documentazione inerente, compresi i contratti conclusi con terzi per forniture o subappalti e contratti similari autorizzati dal Committente. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto a trasmettere, a richiesta del Committente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, relativi al personale impiegato nella fornitura con posa oggetto del Contratto.
- 28.5 L'Appaltatore è obbligato ad assicurare al Committente, e a far sì che i propri Ausiliari assicurino al Committente, tutta la collaborazione necessaria per consentire e agevolare il corretto svolgimento delle predette attività di verifica. Tali prestazioni si intendono comprese e compensate nel prezzo contrattuale.
- 28.6 In nessun caso, la sorveglianza e le verifiche, che sono effettuate nell'esclusivo interesse del Committente, sollevano l'Appaltatore dalle responsabilità del medesimo ai sensi del Contratto. Il Committente non assume alcuna responsabilità circa la verifica e la corretta esecuzione dell'Attività, nonostante ogni eventuale verifica, ispezione, commento o controllo effettuato dal medesimo.

29. Facoltà del Committente di differimento dei termini e/o sospensione temporanea dell'Attività – Divieto dell'Appaltatore di sospendere o rallentare l'Attività

- 29.1 È facoltà del Committente differire i termini di cui al Programma delle Attività e/o sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio e/o senza giustificato motivo, in tutto o in parte, l'esecuzione dell'Attività previa comunicazione scritta da inviare, entro un ragionevole termine, all'Appaltatore, nelle modalità previste nella Lettera d'Ordine.
- 29.2 La ripresa dell'Attività è disposta, con ragionevole anticipo, dal Committente tramite comunicazione scritta da inviarsi, nelle modalità previste nella Lettera d'Ordine, all'Appaltatore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato per iscritto tra le Parti.
- 29.3 Salvo diversamente stabilito nella Lettera d'Ordine e/o nella comunicazione di ripresa dell'Attività di cui al paragrafo che precede, le sospensioni disposte dal Committente per qualsivoglia motivo non daranno luogo a differimenti e/o sospensioni né a compensi aggiuntivi, rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura per l'Appaltatore, il quale non avrà alcuna facoltà di iscrivere riserve e avrà diritto esclusivamente ad una rideterminazione/rimodulazione della tempistica e/o del termine di durata contrattuale, pari alla durata del differimento e/o sospensione delle Attività. Della sospensione della Attività e ripresa vengono redatti appositi verbali sottoscritti dalle Parti.
- 29.4 In deroga all'articolo 1460 del Codice civile, per nessun motivo l'Appaltatore può sospendere o rallentare di sua iniziativa l'Attività. Fanno eccezione i casi di Forza Maggiore e i casi di emergenza dettati esclusivamente da ragioni di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel caso in cui la sospensione o il rallentamento dell'Attività determinino un mancato rispetto dei termini temporali di cui al Programma dell'Attività, si applica l'articolo 41 che segue.

30. Forza Maggiore

- 30.1 Gli eventi di Forza Maggiore costituiscono cause esimenti della responsabilità dell'Appaltatore in relazione al ritardato e/o impedito rispetto degli obblighi relativi al Contratto.
- 30.2 Al ricorrere della ipotesi Forza Maggiore e assolto l'onere di comunicazione entro 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi dell'evento, le reciproche prestazioni saranno ritenute ineseguibili e pertanto sospese per tutta la durata del richiamato evento. Resta fermo che, qualora la sospensione, ancorché non imputabile all'Appaltatore, dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 (novanta) giorni, il Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto. In tale ultimo caso l'Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle prestazioni già rese, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo, neanche a titolo di mancato utile.
- 30.3 L'Appaltatore che, per cause di Forza Maggiore di durata inferiore ai 90 giorni (salvo diverso accordo scritto con il Committente), non sia in grado di rispettare il termine di ultimazione dell'Attività previsto nel Programma delle Attività può richiedere la rideterminazione/rimodulazione del Programma dell'Attività nonché l'eventuale proroga di termini intermedi nonché quello di durata contrattuale. La richiesta di proroga deve essere formulata almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla scadenza del termine finale di durata contrattuale e/o del singolo termine intermedio. Qualora la proroga sia concessa, l'Appaltatore dovrà redigere il nuovo Programma dell'Attività da sottoporre all'approvazione del Committente. Il riscontro all'istanza di proroga è reso entro un congruo termine. In ogni caso, sia qualora venga concessa quanto in caso di diniego, nessun compenso aggiuntivo e/o indennizzo spetterà l'Appaltatore.

31. Collaudo – Accettazione provvisoria – Inizio Periodo di Garanzia

- 31.1 Entro il termine indicato dal Committente rispetto alla data di ultimazione dell'Attività così come accertata dal Verbale di Ultimazione Attività inizieranno le attività di Collaudo, a cui parteciperà anche il Committente.
- 31.2 Le attività di Collaudo, eventualmente indicate nelle Specifiche Tecniche, saranno svolte sotto la direzione e responsabilità dell'Appaltatore, in conformità con quanto ivi previsto e con la Documentazione Contrattuale. Le spese di collaudo sono poste a carico dell'Appaltatore.
- 31.3 Al completamento con esito positivo del Collaudo, come risultante da apposito verbale sottoscritto dalle Parti al termine del Collaudo, il Committente rilascerà all'Appaltatore il Certificato di Accettazione Provvisoria, che verrà sottoscritto anche dall'Appaltatore e determinerà l'accettazione provvisoria della fornitura in opera. Alla data di emissione del Certificato di Accettazione Provvisoria:
- (i) il Committente prende in consegna il/i Bene/i, restando inteso che la proprietà completa del/i Bene/i s'intende trasferita al completamento della consegna dell'ultimo componente in accordo con quanto previsto al successivo articolo 23.1;
 - (ii) inizia il periodo di validità delle garanzie di buona esecuzione della fornitura con posa in opera ("**Periodo di Garanzia**");
 - (iii) l'Appaltatore si impegna a fornire al Committente tutte le eventuali certificazioni, dichiarazioni di conformità relative al/i Bene/i indicate nelle Specifiche Tecniche, nonché gli eventuali manuali di gestione e di manutenzione.

- 31.4 Resta inteso tra le Parti che il Certificato di Accettazione Provvisoria non sarà impedito da eventuali lievi difformità del/i Bene/i che richiedano lavori marginali e accessori a cura e spese dell'Appaltatore, in ogni caso non pregiudicanti l'utilizzo del/i Bene/i in sicurezza ("**Lavori di Punch List**"). Nel caso in cui vi siano Lavori di Punch List, il relativo elenco sarà riportato in un documento allegato al Certificato di Accettazione Provvisoria, indicante anche il termine entro cui gli stessi dovranno essere completati. Nel caso in cui gli eventuali Lavori di Punch List non siano completati entro il termine stabilito, il Committente, senza alcun pregiudizio ai diritti e rimedi previsti dal Contratto, avrà la facoltà di eseguire direttamente o far eseguire a terzi, tali lavori di Punch List a spese dell'Appaltatore.

32. Trasferimento della proprietà – trasferimento dei rischi

- 32.1 La proprietà dei componenti del Bene si trasferirà dall'Appaltatore al Committente alla data di consegna degli stessi presso la Sede Operativa.
- 32.2 Il trasferimento dall'Appaltatore al Committente di tutti i rischi relativi al/i Bene/i avverrà con l'emissione del Certificato di Accettazione Provvisoria, che determina la presa in consegna del/i Bene/i. Resta pertanto inteso che fino alla data di emissione del Certificato di Accettazione Provvisoria, l'Appaltatore sarà responsabile della cura, custodia, manutenzione ed operatività del/i Bene/i, senza diritto ad ulteriori compensi, in modo da garantire la piena efficienza e rispondenza alle caratteristiche contrattuali, restando a carico di quest'ultimo la responsabilità per tutti i rischi riguardanti la distruzione, i danni, il furto, la perdita (per qualsivoglia ragione) del/i Bene/i o dei singoli componenti consegnati presso la Sede Operativa.
- 32.3 Dopo la presa in consegna del/i Bene/i da parte del Committente, il Committente consentirà all'Appaltatore e/o a suoi Ausiliari in genere l'accesso alla Sede Operativa per completare i lavori di cui alla Punch List e adempiere agli obblighi di garanzia o ad altre obbligazioni contrattuali.

33. Dichiarazioni e garanzie dell'Appaltatore

- 33.1 L'Appaltatore dichiara di: (i) aver esaminato le Specifiche Tecniche, (ii) avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere eseguite le Attività, nonché di avere considerato i vincoli a lui derivanti dallo svolgimento contemporaneo di altri lavori e/o servizi che si eseguono per conto del Committente, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 1664, 1° e 2° comma del Codice civile ; (iii) essere pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni, anche ambientali, delle circostanze e delle alee a esse connesse che possano avere influenza sull'esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. In particolare, il Committente non assume alcuna responsabilità riguardo alla completezza e accuratezza delle informazioni e prescrizioni contenute nelle Specifiche Tecniche; sarà dunque esclusiva responsabilità dell'Appaltatore verificarne il contenuto ovvero effettuare qualsiasi ulteriore indagine e tutto quanto necessario per la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, senza nulla pretendere, a riguardo, ad alcun titolo, nei confronti del Committente o di terzi.
- 33.2 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei rischi specifici relativi all'attività del Committente, in particolare in materia di sicurezza e salute sul lavoro e si obbliga ad adoperare ogni dispositivo di protezione individuale a tal fine necessario.
- 33.3 L'Appaltatore dichiara e garantisce che: (i) il/i Bene/i sarà/anno realizzato/i a regola d'arte ed esente da difetti di progettazione, ingegneria, materiali, costruzione e qualità di esecuzione; (ii)

tutti i componenti del/i Bene/i saranno progettati e realizzati in modo da soddisfare i requisiti contrattuali e la Normativa Applicabile ed essere idonei allo scopo ed uso ai quali sono destinati.

34. Periodo di garanzia- Accettazione definitiva

- 34.1 Il Periodo di Garanzia, fatto salvo quanto diversamente pattuito nella Lettera d'Ordine, avrà durata di 24 mesi dall'emissione del Certificato di Accettazione Provvisoria.
- 34.2 Qualora durante il Periodo di Garanzia il/i Bene/i evidenzi/ino imperfezioni, difformità, vizi o difetti, non imputabili alla normale usura, in violazione di quanto dichiarato e garantito dall'Appaltatore ai sensi dell'articolo 33 che precede, il Committente provvederà ad inviare comunicazione scritta all'Appaltatore al più presto possibile ed in ogni caso entro 10 giorni lavorativi dalla scoperta, indicando la natura del vizio o difetto, e consentendo l'accesso alla Sede Operativa e al/i Bene/i perché l'Appaltatore possa esaminare e porre rimedio al vizio o difetto a sua scelta riparando o sostituendo il pezzo difettoso, con diligenza e tempestività, senza oneri per il Committente. Dopo la riparazione o sostituzione, l'Appaltatore darà anche indicazioni al Committente sulla causa del guasto. Le Parti eventualmente sostituite torneranno nella proprietà dell'Appaltatore al momento stesso della sostituzione.
- 34.3 Al termine del Periodo di Garanzia, a condizione che non siano emersi vizi e/o difetti del/i Bene/i e che gli eventuali Lavori di Punch List siano stati completati, il Committente emetterà il Certificato di Accettazione Definitiva.

CAPO IV CONTABILITÀ E PREZZI CONTRATTUALI

35. Remuneratività dei prezzi contrattuali e invariabilità dei prezzi

- 35.1 I prezzi contrattuali indicati nella Lettera d'Ordine si riferiscono ad una fornitura in opera eseguita a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui è destinato/sono destinati il/ Bene/i e si intendono fissi e invariabili, salvo diversa indicazione nella Lettera d'Ordine.
- 35.2 I prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri, i costi e le spese derivanti dal Contratto, ivi inclusi i costi di trasporto del/i Bene/i ove il trasporto sia posto a carico dell'Appaltatore.
- 35.3 L'Appaltatore riconosce la piena remuneratività dei prezzi contrattuali che non possono essere oggetto di revisione o adeguamento in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione dei costi dei materiali e della mano d'opera eventualmente intervenute nel corso di esecuzione del Contratto.
- 35.4 L'Appaltatore, avendo piena conoscenza dei luoghi e avendo eseguito un'approfondita analisi delle condizioni ambientali, rinuncia irrevocabilmente al diritto di ottenere un incremento dei prezzi o un ulteriore compenso qualora, nel corso dell'esecuzione delle Attività, si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da qualsivoglia causa, anche imprevedibile, che renda più onerosa, l'Attività.

36. Fatturazione e pagamenti

- 36.1 La fatturazione da parte dell'Appaltatore avverrà all'effettivo raggiungimento delle fasi delle lavorazioni ("Milestones"), consuntivate dall'Appaltatore e verificate e confermate dal Committente, come stabilito nella Lettera d'Ordine.
- 36.2 L'Appaltatore dovrà informare il Committente del raggiungimento di ciascuna Milestone, allegando la relativa documentazione tecnica amministrativa rispetto a quanto eseguito e un

progetto di fattura per il corrispondente importo nel rispetto di quanto indicato nella Lettera d'Ordine.

- 36.3 A seguito della comunicazione dell'Appaltatore, il Committente provvederà ad approvare ciascun progetto di fattura ovvero a contestare tempestivamente il raggiungimento della Milestone. In caso di mancata formale approvazione la relativa Milestone dovrà considerarsi come non raggiunta.
- 36.4 Una volta approvato il progetto di fattura, l'Appaltatore potrà emettere regolare fattura. Si precisa che le fatture dovranno essere conformi alla Legge, dovranno riferirsi ad un solo ordine ed essere intestate e indirizzate come indicato nella Lettera d'Ordine, secondo le tempistiche nella stessa stabilite. Le fatture non conformi a quanto indicato nel presente paragrafo sono considerate come mai emesse e ricevute.
- 36.5 Il termine di pagamento delle fatture emesse regolarmente è indicato nella Lettera d'Ordine; qualora il termine non sia indicato, il Committente verserà il relativo importo entro il termine di 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data della relativa fattura.
- 36.6 In caso di ritardato pagamento gli interessi moratori saranno pari a tasso legale maggiorato dell'1% (uno per cento) e, in deroga all'art. 4 del d.lgs. 231/2002, inizieranno a decorrere solo previa ricezione da parte del Committente di specifica e motivata richiesta scritta di pagamento effettuata dall'Appaltatore. Gli interessi moratori saranno, quando applicabili, totalmente soddisfattivi di ogni richiesta o diritto di risarcimento del danno dell'Appaltatore in relazione ai ritardati pagamenti, è dunque escluso il maggior danno ex art. 1224 Codice civile .
- 36.7 In espressa deroga agli articoli 1665 e 1666 del Codice civile , le Parti concordano che i pagamenti effettuati dal Committente ai sensi del presente paragrafo non costituiscono presunzione di accettazione (totale o parziale) della fornitura in opera oggetto del presente Contratto da parte del Committente.
- 36.8 Nel caso di lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il Committente verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

37. Compensazione

- 37.1 Il Committente potrà compensare qualsiasi somma dovuta all'Appaltatore ai sensi del Contratto con qualunque importo dovuto dall'Appaltatore medesimo al Committente ai sensi del Contratto.

CAPO V GARANZIE E PENALI

38. Payment Bond, Performance Bond, Warranty Bond

- 38.1 L'Appaltatore, ove richiesto nella Lettera d'Ordine e sulla base dei modelli ivi allegati, si impegna a consegnare al Committente le seguenti garanzie:
- (i) un *advanced payment bond* pari al valore dell'anticipo di pagamento in accordo con quanto pattuito nella Lettera d'Ordine a garanzia della restituzione dell'anticipo del pagamento ("**Advanced Payment Bond**");
 - (ii) un *performance bond* ("**Performance Bond**"), che andrà a coprire il periodo di durata delle Attività fino all'emissione da parte del Committente del Certificato di Accettazione Provvisoria ai sensi del Contratto;
 - (iii) contestualmente all'emissione del Certificato di Accettazione Provvisoria e quale condizione per il rilascio del medesimo, un *warranty bond* ("**Warranty Bond**"), in sostituzione del Performance Bond, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli

obblighi e performance contrattuali del/i Bene/i durante il Periodo di Garanzia ai sensi del Contratto.

- 38.2 L'Advanced Payment Bond, il Performance Bond e il Warranty Bond dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- (a) emesso da un primario istituto bancario o assicurativo autorizzato ad operare in Italia ai sensi della vigente normativa a condizione che sia di gradimento del Committente;
 - (b) sia efficace alla data di consegna al Committente;
 - (c) costituisca una garanzia bancaria autonoma e a prima richiesta e sia in ogni caso redatto in forma e sostanza conforme al rispettivo modello allegato e di gradimento del Committente.
- 38.3 Qualora l'Appaltatore non consegni l'Advanced Payment Bond e/o il Performance Bond e/o il Warranty Bond nei termini ed alle condizioni sopra previste, il Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile secondo le modalità di cui all'articolo 41 del Contratto, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.

39. Penali per ritardo – Penali per difformità e vizi

- 39.1 In caso di ritardo nella realizzazione delle Milestones indicate nella Documentazione Contrattuale e/o di tutte le Attività, rispetto alle date previste nel Programma dell'Attività, eventualmente prorogate in conformità ai disposti contrattuali, il Committente avrà facoltà di applicare all'Appaltatore le penali previste nella Lettera d'Ordine, fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno. Le penali, fatto salvo quanto diversamente pattuito nella Lettera d'Ordine, saranno applicate fino al valore massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, massimo raggiunto o superato il quale, il Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nelle modalità di cui all'articolo 41, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.
- 39.2 Nel caso in cui il/i Bene/i fosse/ero difforme/i dalle specifiche contenute nella Documentazione Contrattuale o presenti/ino vizi, il Committente avrà facoltà di applicare all'Appaltatore le penali eventualmente previste nella Lettera d'Ordine, fino al valore massimo pari al 10% del corrispettivo contrattuale, salvo quanto diversamente pattuito nella Lettera d'Ordine, fermo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno. Tuttavia, qualora la difformità o i vizi siano tali da rendere il/i Bene/i del tutto inadatto alla sua destinazione, il Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nelle modalità di cui all'articolo 41, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore.
- 39.3 Ove ritenuto opportuno, per ragioni legate alla rilevanza delle Attività da eseguire, anche in ragione della loro interconnessione con altri interventi, il Contratto può stabilire l'entità della penale giornaliera in misura superiore a quella indicata nel precedente comma, così come può essere stabilita una limitazione alla risarcibilità del maggior danno eventualmente subito dal Committente in misura, comunque, non superiore al valore del Contratto.
- 39.4 L'importo delle penali viene trattenuto dalle somme, a qualsiasi titolo dovute dal Committente l'Appaltatore. In ogni caso le penali sono applicate dal Committente sul documento contabile successivo all'accertamento da parte del Committente del ritardo maturato e in ogni caso, in sede di conto finale. Resta fermo che in caso di ritardo sui termini intermedi, la penale sarà

irrogata nel documento contabile immediatamente successivo al decorso della data prevista della singola Milestone. Le penali sono cumulabili.

CAPO VI ASSICURAZIONI E MANLEVE

40. Assicurazioni

- 40.1 L'Appaltatore sotto la propria totale responsabilità, oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge, stipulerà e manterrà operative per tutta la durata del presente Contratto, a sue totali spese, le seguenti polizze assicurative, con primarie compagnie assicurative, con un rating S&P o equivalente non inferiore a BBB:
- a. Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un limite per evento non inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00);
 - b. Polizza di Responsabilità Civile Operai (RCO) con un limite per evento non inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00) e per persona non inferiore a Euro 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00) che includa il personale diretto dell'Appaltatore, il personale temporaneo o assunto con contratti speciali ed i consulenti da essa impiegati;
 - c. ove applicabile polizza di Responsabilità Civile Terzi per i Veicoli (RC Autoveicoli) di proprietà e autorizzati per l'uso presso il sito di esecuzione dei lavori, in accordo ai termini e condizioni richiesti per Legge;
 - d. ove applicabile, polizza, a copertura dei beni, dei macchinari e delle attrezzature in genere di proprietà dell'Appaltatore utilizzate presso il sito di esecuzione dei lavori, con una somma assicurata per il valore di rimpiazzo degli stessi;
 - e. ove applicabile, Polizza di Responsabilità Civile Professionale, con un limite per evento non inferiore a Euro 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00);
 - f. ove applicabile, Polizza trasporti (Marine-Cargo) a copertura dei danni derivanti da sinistri che possano occorrere durante il trasporto dei materiali presso il sito di esecuzione dei lavori, che includa tra l'altro una clausola per lo stoccaggio temporaneo durante il trasporto. Le polizze indicate non modificano in alcun modo le responsabilità, il passaggio del rischio e gli obblighi contrattuali di consegna dei materiali inclusi nello scopo di fornitura.
- 40.2 L'Appaltatore avrà accesso alle aree interessate ai lavori solo dopo aver stipulato tutte le assicurazioni previste a suo carico; a tal fine, dietro richiesta del Committente, darà evidenza dell'operatività delle polizze indicate al presente articolo e del pagamento dei premi per l'intera durata del relativo periodo assicurato.
- 40.3 L'Appaltatore dichiara e garantisce, ora per allora, che verrà rilasciata a favore del Committente idonea dichiarazione da parte del broker/agenzia assicurativa al fine di garantire la validità ed efficacia di tutte le polizze richieste ai sensi del presente articolo. In caso di dichiarazione incorretta e non veritiera, l'Appaltatore terrà indenne e manleverà il Committente da tutti i danni da essa derivanti.
- 40.4 L'Appaltatore non effettuerà cambiamenti alle polizze indicate durante il periodo di interesse per il presente Contratto.
- 40.5 L'Appaltatore dovrà assumersi ogni responsabilità in qualsiasi sede qualora tali assicurazioni non siano state redatte o siano state redatte in parziale ossequio alle clausole del presente articolo.

- 40.6 Le assicurazioni a carico dell'Appaltatore, di cui al presente articolo, non limiteranno in alcun modo la responsabilità dell'Appaltatore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni contrattuali e secondo la Legge.
- 40.7 Le polizze indicate devono includere le clausole dolo dipendenti e colpa grave.
- 40.8 Il programma assicurativo includerà copertura per danni dovuti ad un evento di Forza Maggiore.
- 40.9 Le somme corrispondenti alle franchigie delle polizze assicurative, nonché le somme eccedenti i limiti massimi di indennizzo relativi alle polizze indicate resteranno a carico dell'Appaltatore nonché i danni non assicurati dei quali lo stesso risulti in ogni modo responsabile.
- 40.10 L'Appaltatore deve sollevare da ogni responsabilità e manlevare il Committente da ogni richiesta di danno, responsabilità, costo o spesa, derivanti, direttamente o indirettamente, da un evento coperto dalle polizze assicurative indicate ma che, per qualsiasi ragione, non venga risarcito dalle polizze assicurative stipulate dall'Appaltatore.
- 40.11 Resta inteso tra le Parti che il Committente potrà in ogni caso essere libero di intraprendere un'azione legale contro l'Appaltatore per richiedere indennizzo per tutti gli eventuali e conseguenti danni, responsabilità/richiesta di risarcimento indirizzata al Committente, costi e spese, sofferte dal Committente, generati, direttamente o indirettamente, da un evento coperto dalle polizze assicurative indicate ma che, per qualsiasi ragione, non venga risarcito dalle polizze assicurative stipulate dall'Appaltatore.
- 40.12 L'Appaltatore è responsabile di verificare, sotto la propria esclusiva responsabilità, che tutti i sub-contrattisti in genere coinvolti per le attività inerenti al presente Contratto, abbiano in forza polizze assicurative analoghe a quelle descritte, per l'intera durata del Contratto. La mancata stipulazione ovvero l'inefficacia, originaria o sopravvenuta, di alcuna delle polizze assicurative costituirà grave inadempimento dell'Appaltatore ai fini della risoluzione del Contratto.
- 40.13 L'Appaltatore terrà indenne e manleverà il Committente, nonché i cessionari autorizzati ai sensi del Contratto, da ogni costo, spesa, danno, a persone o a cose che possa essere avanzata da terzi a qualunque titolo connesso o comunque derivante dalla esecuzione del Contratto.

CAPO VII RECESSO E RISOLUZIONE - CONTROVERSIE

41. Clausola risolutiva espressa

- 41.1 Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, fermo sempre il diritto del Committente alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'Appaltatore, nei seguenti casi:
- (a) violazione di anche uno solo degli obblighi generali di cui all'articolo 9.2;
 - (b) l'Appaltatore non rispetti la Normativa Applicabile in materia di sicurezza, previdenza e trattamento economico dei propri Ausiliari in violazione dell'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**;
 - (c) nei casi disciplinati dall'art. 18.1;
 - (d) cessione totale o parziale a terzi del Contratto senza previo consenso scritto del Committente ai sensi dell'articolo 19.1;
 - (e) sospensione o rallentamento dell'Attività che determini un mancato rispetto dei termini di cui al Programma delle Attività di cui all'articolo 21;
 - (f) violazione del divieto di apportare modifiche e/o variazioni ai sensi dell'articolo 24;

- (g) violazione e/o non corrispondenza al vero anche di una delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'Appaltatore ai sensi del Contratto e dell'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**;
 - (h) anche uno solo tra Payment Bond e/o il Performance Bond e/o il Warranty Bond di cui all'articolo 29 cessi, per qualunque ragione, di essere pienamente valido ed efficace, con esclusione nel caso in cui l'Appaltatore abbia rimediato all'inadempimento entro 3 (tre) giorni di calendario e l'efficacia della relativa garanzia non sia venuta meno o, a seconda del caso, tale garanzia abbia comunque efficacia retroattiva dalla data in cui doveva essere posta in essere;
 - (i) superamento della soglia massima di ogni singola penale o della soglia massima in aggregato delle penali ai sensi del paragrafo 39.1;
 - (j) qualora i vizi e le difformità riscontrati nel/i Bene/i siano tali da renderli del tutto inadeguati alla loro destinazione, ai sensi del paragrafo 39.2;
 - (k) mancata stipula ovvero perdita di efficacia o mancato rinnovo di anche una sola delle polizze assicurative di cui all'articolo 40, con esclusione nel caso in cui l'Appaltatore abbia rimediato all'inadempimento entro 3 (tre) giorni di calendario e l'efficacia della relativa polizza non sia venuta meno o, a seconda del caso, tale garanzia abbia comunque efficacia retroattiva dalla data in cui doveva essere posta in essere;
 - (l) violazione della disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 e/o del modello ai sensi dell'articolo 13.
- 41.2 Nelle circostanze di cui al paragrafo che precede, il Contratto si intenderà automaticamente risolto non appena il Committente avrà comunicato all'Appaltatore la propria intenzione di volersi avvalere di tale disposizione.
- 41.3 In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Committente avrà diritto a completare l'Attività direttamente, o a farla completare da terzi. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere al Committente la differenza tra le spese sostenute e documentate dal Committente medesimo per la completa realizzazione della fornitura con posa oggetto del Contratto ed il corrispettivo che il Committente avrebbe corrisposto dall'Appaltatore ai sensi del Contratto per tale attività. Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di svolgere il passaggio di consegne al nuovo Appaltatore in maniera tale da escludere ulteriori eventuali ritardi.
- 41.4 In caso di risoluzione il Committente avrà, inoltre, diritto di ricevere tutte le penali maturate alla data di risoluzione del Contratto e non incassate dal Committente nonché di ricevere il risarcimento per ogni maggior danno subito dal medesimo per effetto della risoluzione del Contratto.
- 41.5 In caso di risoluzione il Committente avrà, infine, facoltà di escutere, a seconda dei casi, la relativa garanzia di cui all'articolo 38

42. Recesso

- 42.1 Il Committente avrà diritto, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, di recedere in tutto o in parte dal Contratto, dandone preavviso scritto all'Appaltatore. In particolare, il Committente avrà piena facoltà di recedere dal Contratto in caso di stato di insolvenza dell'Appaltatore, o di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del medesimo o di sua sottoposizione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria, o di cessazione dell'attività da parte dell'Appaltatore medesimo.

- 42.2 Il recesso sarà efficace decorsi 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento della suddetta comunicazione da parte dell'Appaltatore.
- 42.3 In caso di recesso del Committente, l'Appaltatore sarà tenuto ad astenersi dalla prosecuzione dell'Attività, e a non emettere altri ordinativi e/o richieste verso i propri subfornitori e/o subappaltatori.
- 42.4 Dalla data di efficacia del recesso, il Committente acquisterà, previo pagamento delle stesse, la proprietà dei componenti, delle apparecchiature e dei materiali e quant'altro destinato ad essere incorporato nel/i Bene/i, forniti o approvvigionati dall'Appaltatore, che non siano già di sua proprietà e acquisirà immediato possesso della parte dell'Attività realizzata.
- 42.5 In qualsiasi caso di recesso del Committente, in deroga all'articolo 1671 del Codice civile, non spetterà all'Appaltatore alcun rimborso, indennizzo a titolo di mancato guadagno, o altra somma comunque qualificata, fatta eccezione per la corresponsione della parte dell'Attività eseguita dall'Appaltatore a quella data ed accettata dal Committente.
- 42.6 È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell'Appaltatore.

43. Conseguenze del recesso e della risoluzione del Contratto

- 43.1 Con lo scioglimento del Contratto per recesso e/o risoluzione (da qualsiasi causa determinata), l'Appaltatore non avrà più titolo di accedere nei luoghi nei quali si svolgano le Attività, salvo autorizzazione espressamente concessa per iscritto dal Committente.

44. Foro esclusivo competente

- 44.1 Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in dipendenza o in conseguenza del presente Contratto, ivi comprese le controversie attinenti all'esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del medesimo, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Milano.

ALLEGATI

Allegato 8.1

Atto di Concessione in Uso/Noleggio Mezzi

Sorgenia S.p.A., con sede legale in Via Alessandro Algardi n. 4, Milano (MI), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07756640012, partita IVA 12874490159 [oppure inserire la denominazione di altra società del gruppo] concede in uso a _____, nell'ambito del contratto n. _____ (il "**Contratto**") e ai sensi dell'articolo 8 delle Condizioni Generali facenti parte del Contratto, i Mezzi (come definiti nelle Condizioni Generali medesime) di seguito elencati e descritti, ai termini e alle condizioni di seguito riportate:

Elenco e descrizione Mezzi					Termini e condizioni di utilizzo		
N .	Descrizione	Mar ca	Modello	Targa	Periodo		Corrispettivo
					Dal	al	
1							
2							
3							
4							

I termini con la maiuscola hanno lo stesso significato ai medesimi attribuito nelle Condizioni Generali di cui al Contratto, salvo diversamente previsto nel presente documento.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 72 del D.lgs. 81/2008, il Committente dichiara che i Mezzi sopra individuati e descritti e che vengono consegnati all'Appaltatore ai sensi dell'articolo 8 delle Condizioni Generali, sono conformi, al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V al D.lgs. 81/2008 e si trovano in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza essendo state rispettate le norme di legge relative all'uso delle attrezzature di lavoro, nonché le istruzioni specifiche per l'uso e manutenzione ordinaria e straordinaria impartite dalla ditta costruttrice.

Si consegnano contestualmente:

- 1) Libretto d'uso e di manutenzione dei Beni;
- 2) Certificati di conformità (ove necessari).

Luogo, data _____

Firma Committente

Da compilarsi a cura dell'Appaltatore:

Io sottoscritto _____, datore di lavoro della ditta _____, con la sottoscrizione del presente documento prendo in consegna i Mezzi sopra individuati accettandone i termini e condizioni sopra specificate. In particolare, dichiaro di aver verificato che i Mezzi presi in consegna rispondono ai requisiti di legge e sono perfettamente funzionanti e di aver ricevuto dal Concedente i libretti d'uso e di manutenzione relativi ai Mezzi sopra indicati, obbligandomi ad utilizzare i Mezzi stessi con diligenza ed in conformità con le specifiche di costruzione utilizzo e manutenzione.

Dichiaro che i lavoratori incaricati all'uso dei Mezzi saranno esclusivamente coloro di seguito espressamente individuati:

N : 1	Lavoratore assegnatario del Bene		
	Cognome e Nome	Matricola	Attestato di Abilitazione Formazione
1			
2			
3			
4			

Con la sottoscrizione del presente documento, dichiaro e garantisco, ai sensi dell'articolo 72 del D.lgs. 81/2008, l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuato conformemente alle disposizioni del titolo III del D.lgs. 81/2008, dei soggetti individuati per l'utilizzo dei Mezzi.

Si consegnano contestualmente:

- 1) Attestati di abilitazione/formazione del personale;
- 2) Polizza assicurativa.

Luogo, data _____

Firma Appaltatore

¹ Il numero di cui alla prima colonna corrisponde esplicitamente al mezzo individuato con il medesimo numero nella prima tabella.

VERBALE DI RICONSEGNA

In data odierna l'Appaltatore riconsegna i Mezzi succitati, con riferimento ai quali:

non vengono riscontrate anomalie, deterioramenti, ecc.

vengono segnalate le seguenti osservazioni:

Luogo, data: _____

Firma Committente